

La Cassa

di Ravenna S.p.A.

Privata e Indipendente dal 1840

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI

Redatta ai sensi dell'art. 123-bis TUF

La Cassa di Ravenna Spa (modello di amministrazione e controllo tradizionale)

Sito web: www.lacassa.com

Esercizio a cui si riferisce la Relazione: 2025

Data di approvazione della Relazione: 13 marzo 2026

INDICE

PREMESSA

1. PROFILO DELL'EMITTENTE

2. INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI (ex art. 123-bis, comma 1, TUF)

- a) Struttura del capitale sociale (ex art. 123-bis, comma 1, lettera a), TUF)*
- b) Restrizioni al trasferimento di titoli (ex art. 123-bis, comma 1, lettera b), TUF)*
- c) Partecipazioni rilevanti nel capitale (ex art. 123-bis, comma 1, lettera c), TUF)*
- d) Titoli che conferiscono diritti speciali (ex art. 123-bis, comma 1, lettera d), TUF)*
- e) Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera e), TUF)*
- f) Restrizioni al diritto di voto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera f), TUF)*
- g) Accordi tra azionisti (ex art. 123-bis, comma 1, lettera g), TUF)*
- h) Clausole di change of control (ex art. 123-bis, comma 1, lettera h), TUF)*
- i) Indennità degli Amministratori in caso di dimissioni, licenziamento o cessazione del rapporto di lavoro a seguito di un'offerta pubblica di acquisto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera i), TUF)*
- l) Elezione e sostituzione degli Amministratori e norme applicabili in materia di modifiche statutarie (ex art. 123-bis, comma 1, lettera l), TUF)*
- m) Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie (ex art. 123-bis, comma 1, lettera m), TUF)*
- n) Attività di direzione e coordinamento (ex. art. 2497 e ss. c.c.)*

3. ADESIONE A CODICI DI COMPORTAMENTO (ex art. 123-bis, comma 2, lettera a), TUF)

4. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

4.1 RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

4.2 ELEZIONE E SOSTITUZIONE (ex art. 123-bis, comma 1, lettera l), TUF)

4.3 COMPOSIZIONE (ex art. 123-bis, comma 2, lettere d) e d-bis), TUF)

Disponibilità di tempo per lo svolgimento dell'incarico

Limiti al cumulo degli incarichi ricoperti in altre società

4.4 FUNZIONAMENTO (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF)

4.5 RUOLO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Formazione e aggiornamento

4.6 AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

5. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE

6. COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF)

7. COMITATO PARTI CORRELATE

7.1 Composizione e funzionamento del Comitato Parti Correlate (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF)

8. COMITATO ENDOCONSILIARE RISCHI E SOSTENIBILITA'

8.1 Composizione e funzionamento del comitato rischi e sostenibilità (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF)

9. AUTOVALUTAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

10. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

11. SISTEMA DI CONTROLLI INTERNI E DI GESTIONE DEI RISCHI

a) Principi generali del Sistema di Controlli Interni

b) Ruoli e responsabilità delle Funzioni aziendali nel Sistema di Controlli Interni

c) Funzione di Revisione Interna

d) Funzione di Gestione dei Rischi (Risk Management)

e) Funzione di Conformità alle Norme (Funzione Compliance)

f) Funzione Antiriciclaggio

g) Valutazione del Sistema di Controlli Interni

11.1 MODELLO ORGANIZZATIVO ex D. Lgs. 231/2001 E ORGANISMO DI VIGILANZA

11.2 SOCIETÀ DI REVISIONE

11.3 DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

11.4 COORDINAMENTO TRA I SOGGETTI COINVOLTI NEL SISTEMA DI CONTROLLI INTERNI E DI GESTIONE DEI RISCHI

12. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

13. COLLEGIO SINDACALE

Requisiti di Idoneità e cause di decadenza

13.1 ELEZIONE DEI SINDACI

13.2 COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE (ex art. 123-bis, comma 2, lettere d) e d-bis), TUF)

Indipendenza

Criteri e politiche di diversità nella composizione del Collegio Sindacale

Autovalutazione del Collegio Sindacale

13.3 RUOLO DEL COLLEGIO SINDACALE

14. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI

15. ASSEMBLEE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera c), TUF)

Informativa assembleare

Modalità di intervento ed esercizio dei diritti degli azionisti

16. ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO (ex art. 123-bis, comma 2, lettera a), TUF)

17. CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO

ALLEGATI

TABELLA 1: STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI COMITATI

TABELLA 2: STRUTTURA DEL COLLEGIO SINDACALE

PREMESSA

La presente Relazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione della Cassa di Ravenna Spa nella riunione del 13 marzo 2026, fornisce agli investitori e al pubblico la rappresentazione dell'assetto proprietario e di governo societario adottato dalla Cassa di Ravenna S.p.A., nel rispetto di quanto prevedono l'articolo 123-bis del TUF e le Disposizioni di Vigilanza per le banche in materia di governo societario.

La Relazione è sottoposta alle verifiche e al giudizio di coerenza da parte della società di revisione KPMG S.p.A. di Milano, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 4, del TUF.

La Relazione è pubblicata nel sito internet della Banca www.lacassa.com alla sezione *Banca – Corporate Governance*.

1. PROFILO DELL'EMITTENTE

La Cassa di Ravenna svolge attività bancaria attraverso la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme in Italia. Può compiere tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti dalle vigenti disposizioni, nonché compiere ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al perseguimento dell'oggetto sociale.

La Cassa di Ravenna è stata fondata nel 1840. Negli oltre 180 anni di attività, oltre ad aver svolto un ruolo finanziario fondamentale per lo sviluppo economico dell'area di insediamento, ha attivato diversi interventi volti a sostenere la crescita sociale e civile della comunità locale.

La Cassa di Ravenna è stata trasformata in società per azioni il 1° gennaio 1992, in attuazione della cosiddetta "Legge Amato".

La banca si caratterizza come banca a forte radicamento territoriale, autonoma, indipendente e *leader* sul territorio di riferimento, in grado di valorizzare il proprio localismo mediante un presidio di tipo tradizionale, fondato sulla rete di filiali, arricchito da soluzioni evolute di banca digitale e facilmente accessibile.

L'operatività della Cassa di Ravenna è quella tipica di una banca commerciale, focalizzata sul sostegno all'economia del territorio di appartenenza e sulla raccolta e gestione del risparmio. La storica e marcata interdipendenza con la comunità sociale ed economica delle zone in cui opera consente alla Banca di acquisire e sviluppare un patrimonio informativo particolarmente ricco, aspetto determinante al fine di potenziare il processo valutativo delle imprese, nonché per strutturare un'offerta di servizi personalizzati nell'ottica di costruire relazioni di lungo periodo con la clientela.

I segmenti di clientela prevalentemente serviti sono individuabili nella clientela "*retail*", comprendente le famiglie e le piccole e medie imprese, anche se sono stati sviluppati modelli di servizio specializzati per i segmenti a maggior valore aggiunto (*Private* e *Corporate*). Il comparto del risparmio gestito, in particolare, si sta affermando come ambito di eccellenza e di competenze specialistiche evolute all'interno della banca.


In applicazione dei criteri richiamati nelle Disposizioni di Vigilanza in materia di governo societario, la Cassa di Ravenna appartiene al novero delle Banche intermedie in termini di dimensioni e complessità operativa ed è soggetta alla vigilanza prudenziale diretta della Banca d'Italia.

La Cassa è capogruppo dell'omonimo Gruppo Bancario, composto, oltre che dalla capogruppo stessa, da: Banca di Imola Spa, Banco di Lucca e del Tirreno Spa, Italcredi Spa, Sifin Srl e Sorit Spa.

Nella sua qualità di capogruppo, ai sensi dell'art. 61 del D.lgs. n. 385/1993, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana disposizioni alle componenti del Gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dall'Autorità di vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo stesso.

Con modifica dello statuto sociale approvata dall'Assemblea straordinaria del 6 aprile 2018, è stata modificata la denominazione sociale della Cassa e del Gruppo da "Cassa di Risparmio di Ravenna Spa" a "La Cassa di Ravenna Spa", con efficacia dal 16 aprile 2018, data di iscrizione al Registro Imprese di Ravenna del nuovo testo dello Statuto.

Si riporta la composizione grafica del Gruppo La Cassa di Ravenna al 31 dicembre 2025.



- Società facenti parte del Gruppo Bancario consolidate integralmente
- Società consolidate con il metodo del patrimonio netto

Sistema di Governo Societario

Il complessivo sistema di governo societario adottato dalla Banca fa riferimento alla vigente normativa codicistica e di vigilanza bancaria e finanziaria e tiene conto dell'obiettivo di realizzare un sistema di norme e strutture coordinate in grado di garantire una trasparente ed accurata gestione dei rapporti con gli azionisti e tra questi e gli amministratori ed il top management.

In particolare, il sistema di amministrazione e controllo adottato dalla Banca è di tipo tradizionale caratterizzato dalla presenza di:

- **Assemblea dei soci**, competente a deliberare tra l'altro in merito all'elezione e alla revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale e ai relativi compensi e responsabilità, alla nomina della società di revisione legale dei conti, all'approvazione del bilancio e alla destinazione degli utili, alle politiche di remunerazione e di incentivazione, a talune operazioni straordinarie, ad aumenti di capitale e a modifiche dello Statuto;
- **Consiglio di Amministrazione**, con le funzioni statutarie ad esso attribuite;
- **Collegio Sindacale**, che vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi, di controllo e amministrativo-contabili dell'azienda, sull'attività di revisione legale dei conti;
- **Comitato endoconsiliare Rischi e Sostenibilità**, che svolge funzioni di supporto al Consiglio di Amministrazione in materia di rischi e sistema dei controlli interni, con particolare attenzione riservata a tutte quelle attività strumentali e necessarie affinché il Consiglio di Amministrazione possa addivenire ad una corretta ed efficace determinazione del *Risk Appetite Framework* ("RAF") e delle politiche di governo dei rischi, ivi inclusi i rischi di sostenibilità a cui è potenzialmente esposto il Gruppo;
- **Organismo di Vigilanza** ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

La revisione legale dei conti è affidata ad una società di revisione esterna ed indipendente, in applicazione delle disposizioni normative e statutarie vigenti in materia.

Lo Statuto è consultabile sul sito *internet* della Banca nella Sezione "Banca".


Assetto organizzativo

La Cassa di Ravenna Spa, anche attraverso la propria Direzione Generale, esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo delle società del Gruppo, nell'ambito degli indirizzi generali definiti dal Consiglio di Amministrazione e nell'interesse della stabilità del Gruppo stesso.

L'Organigramma della Cassa rappresenta una struttura snella con chiari riporti e pochi livelli gerarchici per coniugare la massima efficienza operativa ed efficacia decisionale.

Organigramma della Direzione Generale al 31/12/2025

ORGANIGRAMMA DE LA CASSA DI RAVENNA S.P.A.



2. INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI (ex art. 123-bis, comma 1, TUF)

a) Struttura del capitale sociale (ex art. 123-bis, comma 1, lettera a), TUF)

Il capitale sociale della Cassa di Ravenna è rappresentato da sole azioni ordinarie nominative del valore nominale unitario di 12,85 euro.

Le azioni Cassa sono negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione denominato Vorvel tramite l'aderente diretto, attualmente, Banca Akros - Banca di Investimento del Gruppo Bancario BPM.

Al 31 dicembre 2025 il capitale sociale ammontava a € 374.063.500,00, suddiviso in 29.110.00 azioni ordinarie.

Tutte le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione. Le modalità di circolazione e di legittimazione delle azioni sono disciplinate dalla legge.

Non sono state emesse azioni con diritto di voto limitato e/o azioni prive di diritto di voto.

Al 31 dicembre 2025 non sono presenti strumenti finanziari (obbligazioni convertibili, *warrant*) che attribuiscono il diritto di sottoscrivere azioni di nuova emissione.

b) Restrizioni al trasferimento di titoli (ex art. 123-bis, comma 1, lettera b), TUF)

Le azioni sono nominative e liberamente trasferibili nei modi di legge.

Ai sensi dell'articolo 5.3 dello Statuto non si possono acquisire o sottoscrivere, direttamente o per il tramite di società controllate o fiduciarie o per interposta persona, azioni della società che comportino una partecipazione superiore al 2 per cento del capitale della stessa. Tale limite non si applica per le azioni detenute dall'Ente conferente (Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna) né si applica nelle ipotesi di operazioni di ricapitalizzazione disposte dall'Organo di Vigilanza.

L'acquisizione o sottoscrizione di azioni in violazione di quanto disposto dal predetto articolo comporta per i titolari la sospensione del diritto di voto con annotazione nel libro dei soci.

Si specifica, in tema, che le operazioni sulle azioni e altri strumenti finanziari emessi dall'emittente effettuate da soggetti rilevanti e da persone strettamente legate a essi ai sensi del Regolamento (UE) n. 596/2014 ("MAR"), del TUF e del Regolamento Emittenti, sono soggette agli obblighi informativi in materia di *Internal Dealing* previsti dalle predette disposizioni normative.

Inoltre, i soggetti che esercitano funzioni di amministrazione, controllo o direzione presso la Banca sono tenuti a rispettare i periodi di astensione dalle negoziazioni (c.d. *closed periods*) previsti dal precitato Regolamento (UE) n. 596/2014 ("MAR").

c) Partecipazioni rilevanti nel capitale (ex art. 123-bis, comma 1, lettera c), TUF)

Alla data del 31 dicembre 2025, solo la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna risulta detenere una partecipazione diretta rilevante nel capitale sociale della Cassa di Ravenna:

Quota % su capitale ordinario: 49,74 %

Quota % su capitale votante: 49,74 %

d) Titoli che conferiscono diritti speciali (ex art. 123-bis, comma 1, lettera d), TUF)

Alla data della presente Relazione non sono stati emessi titoli che conferiscono diritti speciali di controllo e/o altri poteri speciali.

Nello Statuto Sociale non è prevista l'emissione di azioni a voto plurimo o maggiorato.

e) Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera e), TUF)

Non sono previsti particolari sistemi di partecipazione azionaria dei dipendenti né speciali meccanismi per l'esercizio del diritto di voto dei dipendenti Soci. Ciascun socio può conferire delega ad altro Socio per la partecipazione alle Assemblee. Ai sensi dell'art. 2372 del Codice Civile, gli Amministratori, i Sindaci, i Dirigenti ed i dipendenti del Gruppo La Cassa di Ravenna non possono essere portatori di deleghe.

f) Restrizioni al diritto di voto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera f), TUF)

Non esistono restrizioni al diritto di voto.

Vista anche la complessità delle norme relative alla composizione dell'azionariato delle banche conferitarie, si riportano per completezza le previsioni:

- dell'articolo 17 dello Statuto, secondo il quale: *"Nel rispetto delle normative, qualora più Fondazioni di origine bancaria e/o banche e società direttamente o indirettamente da esse controllate detengano azioni della Cassa di Ravenna Spa e qualora la somma di dette azioni raggiunga o superi la metà delle azioni della Cassa di Ravenna Spa, per la parte eventualmente eccedente è prevista la sospensione del diritto di voto in quote proporzionali alle percentuali di azioni detenute da ciascuna delle Fondazioni, Banche e società controllate direttamente o indirettamente da Fondazioni"*;

- dell'articolo 7 comma 1 lettera H dello Statuto, secondo il quale: *"Il numero dei seggi (comprese le eventuali sostituzioni) attribuibili alla lista di candidati presentata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, non può superare la metà del numero totale dei componenti il Consiglio di Amministrazione"*.

g) Accordi tra azionisti (ex art. 123-bis, comma 1, lettera g), TUF)

Non sono noti alla Banca accordi tra azionisti previsti dall'art. 122 del TUF, aventi ad oggetto l'esercizio dei diritti inerenti alle azioni o al trasferimento delle stesse.

Alla Banca è stata notificata nell'anno 2000 solo la costituzione di due Associazioni tra Azionisti, disciplinate da statuti nei quali non è previsto alcun vincolo per i partecipanti che possa concretizzarsi in un accordo di voto o in una qualsiasi altra ipotesi di patto parasociale.

L'esistenza di tali Associazioni tra Azionisti è stata comunicata sia alla Banca d'Italia sia alla Consob.

h) Clausole di change of control (ex art. 123-bis, comma 1, lettera h), TUF)

Alla data della presente Relazione né la Banca, né le società dalla medesima controllate hanno stipulato accordi che acquistano efficacia, sono modificati o si estinguono, in caso di cambiamento di controllo dell'Emittente medesima o delle società da essa controllate.

i) Indennità degli Amministratori in caso di dimissioni, licenziamento o cessazione del rapporto di lavoro a seguito di un'offerta pubblica di acquisto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera i), TUF)

Per le informazioni richieste dall'articolo 123-bis, comma primo, lettera i) del TUF (*"gli accordi tra la società e gli amministratori ... che prevedono indennità in caso di dimissioni o licenziamento senza giusta causa o se il loro rapporto di lavoro cessa a seguito di un'offerta pubblica di acquisto"*) nonché le informazioni relative alla remunerazione degli Amministratori (di cui alla Sezione 9 della Relazione) si fa

rinvio al documento sulle “Politiche di Remunerazione e incentivazione” predisposto ai sensi delle Disposizioni di Banca d’Italia e delle norme adottate dalla Consob in tema di politiche e prassi di remunerazione. Il documento è disponibile nel sito *internet* www.lacassa.com – Banca – Corporate Governance.

l) Elezione e sostituzione degli Amministratori e norme applicabili in materia di modifiche statutarie (ex art. 123-bis, comma 1, lettera l), TUF)

In relazione alle norme applicabili alla nomina e alla sostituzione degli amministratori si rinvia, per ragioni di coerenza espositiva, al successivo capitolo 4.1 “Elezione e sostituzione degli amministratori”.

Alle modifiche dello statuto sociale sono applicabili i *quorum* previsti dalle norme di legge.

La Banca d’Italia accerta che le modifiche dello statuto non contrastino con una sana e prudente gestione.

m) Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all’acquisto di azioni proprie (ex art. 123-bis, comma 1, lettera m), TUF)

Non sussistono deleghe al Consiglio di amministrazione per aumenti di capitale ai sensi dell’art. 2443 del codice civile o per emettere strumenti finanziari partecipativi.

L’Assemblea dei Soci del 29 aprile 2025 ha approvato il mandato al Consiglio di amministrazione per l’acquisto e l’alienazione di azioni proprie, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile. L’importo a disposizione del Consiglio di amministrazione per effettuare acquisti di azioni sociali è stato determinato in € 15.000.000, corrispondente all’importo complessivo massimo autorizzato dall’Autorità di Vigilanza.

L'utilizzo del Fondo Acquisto e Disposizione Azioni Proprie avviene nel rispetto del relativo Regolamento interno, rispettando le prassi di mercato ammesse da Consob tempo per tempo vigenti applicabili alle negoziazioni sui mercati MTF, nonché quanto deliberato dall’Assemblea dei Soci e quanto definito dalle competenti Autorità di Vigilanza.

Al 31 dicembre 2025 le azioni proprie in portafoglio erano n. 262.699 per un controvalore di 4.377.845,48 euro.

n) Attività di direzione e coordinamento (ex. art. 2497 e ss. c.c.)

La Cassa non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497 e seguenti del Codice Civile.

3. ADESIONE A CODICI DI COMPORTAMENTO (ex art. 123-bis, comma 2, lettera a), TUF)

La Cassa non aderisce a codici di autodisciplina, ma ritiene che il sistema di *corporate governance* esplicitato nel “Progetto di Governo Societario” pubblicato sul sito Internet della Banca nella sezione *Banca - Corporate Governance* risulti complessivamente in linea con le raccomandazioni formulate in materia dalla Vigilanza e con le *best practice* nazionali.

La Banca, avente sede in Italia, non è soggetta a disposizioni di legge non italiane tali da influenzarne la struttura di *corporate governance*.

4. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

4.1 RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Spettano al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione dell'oggetto sociale, che non siano riservati alla competenza dell'Assemblea dei soci in forza di legge o di Statuto.

Più specificatamente, lo Statuto (art. 8) riserva in via esclusiva al Consiglio, oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge e delle Disposizioni di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia alcuni poteri, tra i quali:

- la determinazione degli indirizzi, degli obiettivi e delle operazioni strategiche, dei piani industriali e finanziari, la gestione strategica ed il controllo strategico dei rischi, l'approvazione e le modifiche dei principali regolamenti interni, l'acquisizione e la cessione di partecipazioni di rilievo, le nomine e le revoche nelle cariche di Direttore Generale, Condirettore Generale, Vice Direttore Generale;
- le decisioni concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni modificative della composizione del Gruppo Bancario, nonché la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo e per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;
- la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, anche del Gruppo Bancario, e dei responsabili delle funzioni di controllo, previo parere obbligatorio dell'Organo di controllo;
- l'eventuale costituzione di comitati interni agli organi aziendali;
- la determinazione dei criteri per l'indirizzo, il coordinamento, la direzione e la valutazione dei risultati delle società del Gruppo e dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;
- l'adozione di procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con soggetti collegati, in conformità alla normativa;

Spetta inoltre al Consiglio l'adozione delle attività previste e/o richieste dalle Disposizioni di Vigilanza tempo per tempo vigenti.

Al Consiglio della Capogruppo è riservata la deliberazione in merito alle operazioni dell'Emittente e delle sue controllate (in questo caso attraverso lo strumento del "parere preventivo della Capogruppo") in presenza di operazioni riguardanti materie rilevanti (che abbiano un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario, che comportino l'assunzione di rischi aggiuntivi e per tutte le altre materie disciplinate/individuate come tali dagli statuti della Capogruppo e delle controllate e dalla normativa di Gruppo). Quanto precede ai sensi dello Statuto sociale e della normativa interna. In particolare il Consiglio ha approvato la cornice normativa di riferimento per i rapporti fra la Capogruppo e le società del Gruppo su tutti i processi aziendali con il "Regolamento delle attività di Gruppo" che regola, in stretta sinergia con la restante normativa interna, le responsabilità strategiche ed operative della Capogruppo e delle società del Gruppo sui processi aziendali, i relativi meccanismi di funzionamento e la circolazione dei flussi informativi, allo scopo di assicurare il raggiungimento degli obiettivi comuni, nel rispetto dell'autonomia giuridica delle società del Gruppo e dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle medesime.

Circa il tema del generale andamento della gestione, il Consiglio valuta con cadenza annuale il medesimo andamento tramite la verifica di budget.

Con cadenza periodica, almeno trimestrale, il Consiglio di Amministrazione valuta il generale andamento della gestione, tenendo in considerazione le informazioni ricevute dagli organi delegati, e sulla base del raffronto dei risultati conseguiti con quelli programmati.

Con cadenza periodica (trimestrale e in ogni caso rilevante) i responsabili delle funzioni di controllo interno e di gestione dei rischi (Revisione interna, *Compliance*, Antiriciclaggio e *Risk management*) riferiscono al Consiglio di Amministrazione sulle materie di loro competenza.

Nella consapevolezza che un proficuo confronto tra i Consiglieri e i responsabili delle Funzioni di controllo sia fondamentale per favorire una maggiore consapevolezza dei rischi associati al business, sono state previste riunioni monotematiche dedicate alle informative periodiche delle Funzioni di controllo, che consentono di riservare alla discussione consiliare un tempo coerente con la rilevanza dei temi trattati.

Con riferimento a quanto previsto dalla normativa di vigilanza ed aziendale in materia, il Consiglio di Amministrazione:

- con il parere preventivo del Comitato endoconsiliare Rischi e Sostenibilità:
- definisce le linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, in modo che i principali rischi afferenti alla Banca ed al Gruppo ad essa facente capo risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, determinando inoltre il grado di compatibilità di tali rischi con una gestione della Banca coerente con gli obiettivi strategici individuati;
- valuta, con cadenza almeno annuale, l'adeguatezza del sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi rispetto alle caratteristiche della Banca e al profilo di rischio assunto, nonché la sua efficacia;
- approva, con cadenza almeno annuale, i piani di lavoro predisposti dai responsabili delle Funzioni Aziendali di Controllo;
- esamina le relazioni periodiche, aventi per oggetto la valutazione del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e quelle di particolare rilevanza predisposte dalle funzioni compliance, antiriciclaggio, risk management e revisione interna;
- valuta, unitamente al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari e sentiti il revisore legale ed il Collegio Sindacale, il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;
- su proposta del Comitato endoconsiliare Rischi e Sostenibilità, nomina o revoca i responsabili delle Funzioni Aziendali di Controllo (Revisione Interna, Compliance, Antiriciclaggio, Risk Management).

Il Consiglio di Amministrazione nomina un componente dell'organo di amministrazione quale Esponente responsabile per l'antiriciclaggio, il cui incarico ha natura esecutiva.

In linea con il principio di proporzionalità, in casi debitamente motivati sulla base del complessivo assetto di governo societario e del sistema di deleghe, l'incarico può essere attribuito al Direttore Generale, a condizione che sia preservata l'efficacia della funzione.

L'incarico di Esponente responsabile per l'antiriciclaggio della Cassa di Ravenna Spa è stato attribuito al Direttore Generale.

4.2 ELEZIONE E SOSTITUZIONE (art. 123-bis, comma 1, lettera I), del TUF)

L'articolo 7 dello Statuto disciplina la nomina e la sostituzione degli amministratori.

L'elezione del Consiglio di Amministrazione si svolge su liste di candidati presentate dai Soci e depositate presso la Direzione Generale della Cassa di Ravenna dopo la convocazione dell'Assemblea e fino ad almeno il settimo giorno antecedente la data di prima convocazione della stessa.

La Banca mette a disposizione dei soci il documento "Orientamenti agli azionisti sulla composizione qualitativa ottimale del Consiglio di amministrazione della Cassa di Ravenna Spa", affinché la scelta dei candidati da presentare possa tener conto delle professionalità e delle caratteristiche richieste.

Ogni lista deve essere composta da azionisti candidati, adeguatamente diversificati, in possesso di tutti i requisiti di onorabilità, di correttezza, di professionalità e di competenza previsti dalla legge, dal DM 23 novembre 2020 n. 169 e dalle norme di Vigilanza e loro eventuali, successive modificazioni, per gli

amministratori di banche (requisiti che debbono essere richiamati anche nell'avviso di convocazione dell'Assemblea avente all'ordine del giorno l'elezione di consiglieri di amministrazione).

Ogni lista deve prevedere anche diversità di genere in modo che il numero dei componenti del genere meno rappresentato sia pari ad almeno il 33% degli eligendi, secondo una conseguente alternanza di genere anche nell'ordine di presentazione dei candidati nella lista.

Unitamente alle liste devono essere depositate, a cura dei presentatori, i curricula sottoscritti e le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte degli autorevoli candidati (requisiti essenziali per le loro elezioni), che debbono essere pienamente consapevoli delle responsabilità insite nell'incarico e dell'impegno temporale necessario, l'attestazione dell'insussistenza di causa di ineleggibilità e/o decadenza e i documenti comprovanti il possesso dei requisiti richiesti, in particolare per quello che riguarda gli elevati requisiti imposti dalle normative vigenti e dalla rilevanza della Banca; nell'ipotesi in cui non sia possibile depositare tempestivamente i documenti comprovanti il possesso dei requisiti richiesti, deve essere depositata una dichiarazione, con firma autenticata, con la quale ciascun candidato afferma, sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti normativamente previsti, nonché, qualora posseduti, di quelli di indipendenza previsti dallo statuto, le cui documentazioni debbono depositarsi dopo l'avvenuta elezione.

Ogni lista deve essere sottoscritta da un numero di soci rappresentanti (in proprio o per delega presentata nelle forme già previste dal vigente Statuto della Cassa o per fax che ne confermi l'autenticità) una quota di capitale non inferiore ad un trentesimo. Ogni azionista può sottoscrivere irrevocabilmente e unicamente una lista di candidati per il Consiglio di amministrazione che contenga eventualmente unitamente anche la lista per il Collegio Sindacale. In caso di sottoscrizione, da parte di un'azionista, di più di una lista di candidati, viene ritenuta valida esclusivamente la firma apposta alla lista depositata per prima e vengono annullate le eventuali altre sottoscrizioni effettuate dal medesimo azionista.

Le liste sottoscritte da un numero non sufficiente di presentatori non sono ammesse al voto dell'Assemblea.

Le liste diverse da quella presentata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna non possono essere sottoscritte:

- dai Consiglieri di Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, in carica al momento della presentazione della lista, sia per le azioni che detengono personalmente, sia per quelle detenute tramite società da loro controllate ai sensi dell'articolo 2359 n. 1 del codice civile;
- dai genitori, coniuge, figli, fratelli, sorelle dei suddetti Consiglieri.

Le liste debbono essere formate da un minimo di un candidato ad un massimo di candidati pari al numero massimo di eligendi nella votazione assembleare convocata.

Ogni candidato deve essere azionista in regola con i requisiti di legge e previsti dallo Statuto della Cassa. I nominativi presentati nelle liste vengono ordinati in ciascuna lista secondo l'ordine proposto dai rispettivi presentatori, con alternanza di candidature che deve tener conto anche delle rappresentanze di genere, con le specificazioni del cognome, del nome, del luogo e della data completa di nascita per la precisa identificazione.

Ogni candidato a Consigliere non può figurare in più di una lista, né simultaneamente per l'elezione del Collegio Sindacale. Fra eventuali plurime candidature dello stesso azionista rimane valida la prima presentata e decadono le eventuali altre.

Le liste devono indicare quali candidati sono in possesso dei requisiti di indipendenza.

Il Consiglio di amministrazione deve avere al proprio interno almeno il 25% di Consiglieri indipendenti ai sensi di legge e degli atti conseguenti e che non potranno, quindi, divenire esecutivi.

Partecipano alla ripartizione dei seggi tutte le liste regolarmente presentate e votate.

Nel calcolo delle percentuali per l'attribuzione dei seggi non vengono considerate le schede bianche o nulle.

Ogni azionista può votare esclusivamente per una lista con il numero di azioni di cui è titolare in Assemblea.

Ogni azionista elettore di una lista può aggiungere nominativi di azionisti dotati dei requisiti disposti dalla legge e dallo Statuto, non inclusi in altre liste, fino ad un terzo dei candidati presentati nella lista votata ed in numero non inferiore comunque ad una unità.

La cifra elettorale di ciascun candidato presentato in lista è determinata dai voti ottenuti dalla lista, mentre la cifra elettorale dei candidati aggiunti dagli azionisti è determinata dalle preferenze espresse.

Nell'ambito di ciascuna lista vengono eletti i candidati secondo le cifre elettorali ottenute e, nel caso di parità di cifra elettorale, secondo l'ordine di presentazione dei candidati nella lista.

Il numero dei seggi (comprese le eventuali sostituzioni) attribuibili alla lista di candidati presentata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, non può superare la metà del numero totale dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Conseguentemente l'altra metà dei Consiglieri viene attribuita alle altre liste secondo le regole sopra definite.

Nel caso venga validamente presentata un'unica lista ed essa venga proposta dalla sola Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, il numero totale dei Consiglieri eligendi per il triennio si riduce ad 8.

Nel caso venga validamente presentata un'unica lista ed essa venga proposta da soci diversi dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, il numero totale dei Consiglieri eligendi per il triennio si riduce ad 8.

Nel caso vengano validamente presentate più liste proposte da soci ed in assenza di lista comunque sottoscritta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, il numero totale dei consiglieri eligendi per il triennio si riduce ad 8 (otto).

Nel caso in cui i soci non dovessero comunque presentare alcuna lista valida, l'Assemblea procederà alla nomina del Consiglio di amministrazione con la maggioranza di legge, il numero totale dei consiglieri eligendi per il triennio si riduce ad 8.

Nel caso in cui la composizione del Consiglio di amministrazione risultante dall'esito del voto non assicuri la nomina di amministratori indipendenti nel numero minimo richiesto dalla normativa o non rispetti il principio dell'equilibrio tra i generi, gli amministratori, privi dei requisiti precitati richiesti, eletti nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e contraddistinti dal numero progressivo più elevato sono sostituiti dal successivo candidato della medesima lista avente il requisito richiesto.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Nell'eventualità di cessazione dalla carica di un Amministratore, lo stesso viene sostituito, per il completamento del mandato, dal primo dei non eletti della medesima lista originaria dove l'amministratore cessato era stato eletto, fornito dei requisiti indispensabili, nel rispetto anche della presenza almeno del 33% del genere meno rappresentato.

Qualora venga a mancare il numero di Consiglieri indipendenti e/o quello delle rappresentanze di genere, l'Amministratore cessato viene sostituito dal primo candidato con le caratteristiche del caso non eletto della medesima lista originaria o in mancanza nella lista altrimenti più votata.

Nel caso in cui tutte le liste rimangano prive di candidati subentranti, forniti dei requisiti indispensabili, o siano prive di idonei subentranti o per mancata accettazione dell'incarico, il Consiglio provvederà alla cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, con l'astensione dei Consiglieri non indicati dalla stessa lista di appartenenza. Il nominativo da cooptare verrà designato o proposto dalla maggioranza dei Consiglieri in carica della stessa lista di appartenenza del sostituendo, sempre nel rispetto dell'art. 7.1, lettera H dello Statuto e delle rappresentanze di genere.

In caso di impossibilità per la mancanza di Consiglieri in carica della lista interessata, si procede alla cooptazione a termini di legge nel rispetto dell'articolo 7.1, lettera H dello Statuto, commi 1 e 2, e delle rappresentanze di genere.

Qualora, per rinuncia o per qualsiasi altra causa, venga a cessare la maggioranza dei componenti, l'intero Consiglio decade con effetto dal momento della sua ricostituzione, che l'Assemblea è tenuta ad effettuare non oltre trenta giorni dal verificarsi della cessazione, che ha comportato la decadenza. Dal momento del verificarsi della causa di decadenza dell'intero Consiglio sino alla ricostituzione gli Amministratori possono compiere unicamente gli atti di ordinaria amministrazione.

4.3 COMPOSIZIONE (ex art. 123-bis, comma 2, lettere d) e d-bis), TUF)

L'art. 7 comma 1 dello Statuto prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero pari compreso tra 10 e 14 consiglieri, previa indicazione del numero da parte del Consiglio di amministrazione in scadenza di mandato; alla data del 31 dicembre 2025 il Consiglio è composto da 12 Consiglieri, 8 di genere maschile, 4 di genere femminile.

La composizione del Consiglio di amministrazione assicura l'adeguatezza collegiale, nonché la presenza del numero minimo di amministratori indipendenti e l'equilibrio tra i generi secondo la normativa tempo per tempo vigente.

Tutti i Consiglieri sono in possesso dei requisiti previsti dal Decreto MEF n. 169 del 23 novembre 2020, attuativo dell'art. 26 del D.Lgs. 385/1993 (TUB), per lo svolgimento dell'incarico di esponente aziendale di una banca.

Per quanto concerne le politiche aziendali in materia di diversità applicate in relazione alla composizione del Consiglio di amministrazione, la Banca, in attuazione delle vigenti normative, ha adottato un Regolamento interno ("Regolamento sui requisiti e criteri di idoneità degli esponenti delle Società del Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna") volto ad assicurare, tra l'altro, che la composizione degli organi sociali rifletta un adeguato grado di diversificazione in termini di competenze, esperienze, età e genere. La diversificazione nella composizione del Consiglio di amministrazione sostiene il confronto e la dialettica interna, favorisce l'emersione di una pluralità di approcci e prospettive nell'analisi dei temi e nell'assunzione delle decisioni sulle materie di competenza, supporta efficacemente i processi aziendali di elaborazione delle strategie, gestione delle attività e dei rischi e il controllo sull'operato dell'alta dirigenza, al fine di garantire la sana e prudente gestione della banca.

In particolare:

- per quanto riguarda la diversità di genere, ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza e dell'art. 7 dello Statuto sociale, la composizione del Consiglio di amministrazione assicura l'equilibrio tra i generi;
- in tema di percorso formativo e professionale dei componenti del Consiglio, l'Organo amministrativo, in sede di verifica dell'idoneità dei propri componenti ai sensi del DM 169/2020 e della normativa di vigilanza, ha eseguito un'approfondita valutazione professionale dei soggetti nominati e accertato la sussistenza degli stessi. Gli attuali componenti del Consiglio di amministrazione vantano percorsi formativi e professionali eterogenei che assicurano una visione globale adeguata al ruolo ricoperto.

Inoltre, in previsione del rinnovo del CdA, la Banca provvede a pubblicare sul proprio sito internet www.lacassa.com – Banca - Corporate Governance, il documento "Orientamenti agli azionisti sulla composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione", recante le valutazioni in merito alla composizione complessiva ritenuta ottimale ed al profilo teorico dei candidati ritenuto idoneo, formulate dal Consiglio di amministrazione in scadenza di mandato.

Nel documento in parola viene sottolineata l'importanza della presenza di componenti dotati di competenze ed esperienze diversificate. Tale eterogeneità - in uno con le differenze di età e nel rispetto

del principio dell'equilibrio fra i generi di cui si è fatto cenno in precedenza - può infatti favorire la pluralità di approcci e prospettive nell'analisi delle tematiche e nell'assunzione delle decisioni.

Le conoscenze e le esperienze come riportate nel predetto documento si affiancano ai criteri di competenza disciplinati dall'art. 10 del Decreto MEF, che prevede che gli esponenti, in aggiunta a requisiti di professionalità, soddisfino i criteri di competenza ivi esposti volti a comprovare la loro idoneità ad assumere l'incarico.

Il Codice Etico del Gruppo La Cassa di Ravenna riconosce il valore della diversità di genere come una risorsa chiave per lo sviluppo, la crescita sostenibile e la creazione di valore. Per maggiori dettagli si rimanda al documento, pubblicato sul sito internet di tutte le Società del Gruppo.

Per ulteriori informazioni sulle politiche in materia di diversità applicate in relazione alla composizione degli organi di amministrazione e controllo si fa rinvio alla "Rendicontazione di sostenibilità" di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n.125 del 6 settembre 2024 adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024 n. 15, parte integrante della relazione sulla gestione consolidata, della quale costituisce una sezione appositamente contrassegnata.

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 7.2 dello Statuto, elegge al suo interno il Presidente e uno o due Vice Presidenti, di cui uno vicario. Il Presidente ed i Vice Presidenti sono eletti a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di amministrazione nelle due prime votazioni ed a maggioranza semplice dei presenti nella terza votazione e, in tale caso, a parità di voti, risultano eletti i Consiglieri più anziani di carica ed a parità i più anziani di età.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Il Consiglio nomina il Segretario ed il suo sostituto. Il Segretario cura la redazione e la conservazione del verbale di ciascuna adunanza che dovrà essere sottoscritto da chi presiede l'adunanza e dal Segretario stesso.

Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione è domiciliato per la carica presso la Sede Legale della Cassa.

Il Consiglio di Amministrazione in carica è stato eletto dall'Assemblea ordinaria del 29 aprile 2025 con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2027.

Il Consiglio di amministrazione in carica alla data di chiusura dell'esercizio 2025 e alla data di approvazione della presente Relazione risulta composto dai seguenti consiglieri, come riportati con maggiori dettagli anche nella Tabella n. 1, allegata alla presente Relazione:

Nome e Cognome	Data di nascita	Carica	Qualifica
<i>Patuelli Antonio</i>	<i>10.02.1951</i>	<i>Presidente</i>	<i>Non esecutivo</i>
<i>Gianni Francesco</i>	<i>9.02.1951</i>	<i>Vice Presidente</i>	<i>Non esecutivo</i>
<i>Angelini Giordano</i>	<i>28.09.1939</i>	<i>Consigliere Anziano</i>	<i>Non esecutivo</i>

<i>Bandini Antonio</i>	<i>7.08.1948</i>	<i>Consigliere</i>	<i>Non esecutivo</i>
<i>Budassi Roberto</i>	<i>26.09.1950</i>	<i>Consigliere</i>	<i>Non esecutivo</i>
<i>Bulgarelli Chiara</i>	<i>5.07.1972</i>	<i>Consigliere</i>	<i>Non esecutivo</i>
<i>Cappiello Antonella</i>	<i>3.04.1959</i>	<i>Consigliere</i>	<i>Indipendente</i>
<i>Fiorentini Francesca</i>	<i>10.03.1960</i>	<i>Consigliere</i>	<i>Indipendente</i>
<i>Galliani Marco</i>	<i>20.02.1954</i>	<i>Consigliere (fino al 09/03/26)</i>	<i>Non esecutivo</i>
<i>Mancini Chiara</i>	<i>20.11.1972</i>	<i>Consigliere</i>	<i>Non esecutivo</i>
<i>Pene Vidari Alessandra</i>	<i>22.08.1971</i>	<i>Consigliere</i>	<i>Indipendente</i>
<i>Righini Renzo</i>	<i>16.02.1951</i>	<i>Consigliere</i>	<i>Non esecutivo</i>

La Banca considera “non esecutivi”, ai sensi dell’art. 7 dello Statuto, i Consiglieri che non sono destinatari di deleghe e che non svolgono, neppure di fatto, funzioni attinenti alla gestione della Società. Alla data di approvazione della presente Relazione, non sono presenti Amministratori esecutivi.

Per quanto riguarda gli Amministratori indipendenti si veda il Paragrafo 4.6.

Di seguito viene riportata una sintesi dei principali incarichi societari ricoperti da ogni Consigliere, risultanti alla Banca dall’ultima rilevazione.

Presidente

Antonio Patuelli	Presidente Sifin Srl* Presidente SORIT Società Servizi e Riscossioni Italia S.p.A.* Vice Presidente Banca di Imola S.p.A.* Presidente Onorario Nexi Payments Spa - Milano Vice Presidente Banco di Lucca e del Tirreno S.p.A.* Presidente Finanziaria Internazionale Holding Spa Consigliere AbiServizi Spa Presidente ABI
-------------------------	---

Vice Presidente

Francesco Gianni	Consigliere Amadori Spa Presidente ASE Spa Consigliere Marco Simone Golf & Country Club Spa Amministratore Unico FULL SERVICES S.r.l. Consigliere MAGGIOLI S.p.A. Presidente OPPIDUM S.r.l. Presidente Properties Italia S.r.l. Consigliere Caltagirone Editore Spa Consigliere Prelios SGR Spa Presidente I.F.I.T. Srl Consigliere Mahindra Europe S.r.l. Consigliere MFI Luxury Srl Consigliere Valentino Spa
-------------------------	---

Consigliere Anziano

Giordano Angelini	-----
--------------------------	-------

Consiglieri

Antonio Bandini	Consigliere Terme di Punta Marina Srl
Roberto Budassi	Consigliere SORIT Società Servizi e Riscossioni Italia S.p.A.* Consigliere Sifin Srl *
Chiara Bulgarelli	Consigliere Banca di Imola Spa * Consigliere Italcredi Spa *
Antonella Capiello	-----
Francesca Fiorentini	Amministratore Delegato Fiorentini Engineering Srl
Marco Galliani <i>(fino al 09/03/2026)</i>	Consigliere Eku Sistemi Srl Amministratore Unico PIETRO GALLIANI S.p.A. Presidente PROFILATI S.p.A. Presidente Pietro Galliani Brazing S.p.A. Socio Amministratore Pazzetti Società Semplice di Luigi Stortoni & C. Amministratore Delegato S.I.M.E. Srl Presidente Trafilerie Emiliane Sud spa Amministratore Unico DLS Leghe Saldanti Srl
Chiara Mancini	Vice Direttore Generale ABI Consigliere Banco di Lucca e del Tirreno S.p.A.* Presidente Bancaria Immobiliare S.p.A.

Alessandra Pene Vidari	-----
Renzo Righini	Amministratore Unico Fratelli Righini Srl Amministratore Unico OMC Srl (Offshore Mediterranean Conference) Presidente D253 Srl

*** Società facenti parte del Gruppo bancario La Cassa di Ravenna**

Per ulteriori informazioni sull'articolazione del Consiglio di Amministrazione si rimanda altresì alla Tabella n. 1 allegata.

Disponibilità di tempo per lo svolgimento dell'incarico

Nell'ambito della verifica dei Requisiti di Idoneità, il Consiglio accerta che gli amministratori possano dedicare il tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico assunto nel Consiglio di Amministrazione della Banca, e, eventualmente nei Comitati Endoconsiliari.

Per assicurare che il candidato alla carica di amministratore della Banca possa effettuare le proprie valutazioni con consapevolezza, il *Time Commitment* viene stimato dal Consiglio di Amministrazione uscente, con il supporto degli Amministratori Indipendenti, e indicato nel documento sugli Orientamenti del Consiglio sulla composizione quali-quantitativa ideale ex ante, messo a disposizione degli azionisti intenzionati a presentare all'Assemblea le liste dei candidati alla carica di amministratori in occasione del rinnovo dell'organo consiliare o della presentazione delle candidature in caso di sostituzione di singoli amministratori.

Limiti al cumulo degli incarichi ricoperti in altre società

A presidio della sussistenza dell'adeguata dedizione di tempo all'incarico presso la Banca, è richiesto che l'esponente ricopra un limitato numero di incarichi in altre società o enti.

Il decreto del MEF n. 169 del 23 novembre 2020, attuativo dell'art. 26, comma 3, lett. e) del TUB, ha individuato specificamente i limiti al cumulo di incarichi applicabili agli esponenti delle banche classificate come di grandi dimensioni.

Per la Cassa di Ravenna, appartenente alla categoria delle banche di medie dimensioni, sono stati individuati limiti al cumulo degli incarichi in linea con le buone prassi indicate dalla Vigilanza anche per le banche LSI, secondo principi di proporzionalità e tenendo conto delle dimensioni della banca.

Nello specifico, nell'ambito del Regolamento interno sui "REQUISITI E CRITERI DI IDONEITA' DEGLI ESPONENTI DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO BANCARIO", sono individuate "soglie di attenzione" concernenti il numero indicativo degli incarichi che un esponente può ricoprire, oltre all'incarico ricoperto nella Banca, tenuto conto della funzione svolta dall'esponente stesso, dando rilievo alle diverse tipologie di incarico e di ruolo (Presidente del Cda, amministratore esecutivo, non esecutivo, sindaco), nonché della complessità di ciascun incarico ricoperto in altre società, in rapporto alla tipologia e alle dimensioni della società stessa (società bancaria, finanziaria o assicurativa, società quotata, società commerciale di rilevanti dimensioni).

I Consiglieri debbono fornire al Consiglio di Amministrazione, al momento di assunzione della carica ed in caso di modifiche intervenute successivamente, la situazione aggiornata degli incarichi di

amministrazione, direzione e controllo da essi rivestiti; è altresì assunta una dichiarazione ai fini del rispetto delle previsioni di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 201/2011 convertito con modificazioni nella Legge n. 214/2011, in materia di divieto di *interlocking*.

I Consiglieri sono invitati a riferire tempestivamente al Consiglio ogni variazione degli incarichi ricoperti.

4.4 FUNZIONAMENTO (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF)

Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, il Consiglio di amministrazione è convocato almeno una volta al mese e ogni volta che se ne presenti la necessità o che ne venga fatta richiesta da almeno un terzo degli Amministratori o dal Collegio Sindacale

Le regole e le procedure per il funzionamento del Consiglio di amministrazione sono disciplinate all'interno del "Regolamento del Consiglio di amministrazione", la cui ultima versione è stata approvata dal Consiglio stesso in data 20 dicembre 2022.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente mediante avviso contenente l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno sui quali discutere e deliberare.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di amministrazione, il quale coordina i lavori, provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie all'ordine del giorno vengano fornite a tutti gli amministratori e ai sindaci almeno 4 giorni prima della riunione, così che possano essere assunte decisioni consapevoli e meditate. Ciò nel rispetto di quanto previsto dal "Regolamento del Consiglio di amministrazione" e con l'adozione di idonee misure volte a garantire la riservatezza della documentazione.

Per l'anno 2025, l'informativa pre-consiliare fornita a tutti gli amministratori e ai sindaci è stata trasmessa nei termini previsti.

In tal modo tutti i Consiglieri e Sindaci hanno potuto prendere visione delle proposte e degli allegati ed avere a disposizione tutte le informazioni preventive necessarie per partecipare alla discussione e alla deliberazione degli argomenti all'ordine del giorno delle sedute consiliari, in modo consapevole e informato.

Il Presidente stesso, con la collaborazione del Segretario del Consiglio, cura che siano fornite adeguate ed esaustive informazioni e documentazione sugli argomenti all'ordine del giorno della riunione del Consiglio con congruo preavviso a tutti i componenti, con gradualità correlata all'importanza, rilevanza e complessità delle singole posizioni da esaminare.

E' ammessa la possibilità di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante utilizzo di sistemi di video-conferenza a condizione che gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di intervenire alla discussione in tempo reale, nonché di ricevere, visionare o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la partecipazione (in presenza o in connessione come previsto dallo Statuto) della maggioranza assoluta degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente, se presente, altrimenti di chi presiede.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina un Segretario del Consiglio stesso e un Sostituto, il quale interviene alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con il compito di redigere il

verbale, che viene sottoposto all'approvazione del Consiglio stesso, e di sottoscriverlo unitamente al Presidente.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, con funzioni consultive e propositive, il Direttore Generale; inoltre possono partecipare, se invitati dal Presidente, Dirigenti e/o Quadri Direttivi.

Nell'esercizio 2025 si sono tenute 58 riunioni della durata media di circa 2 ore; dalla data di insediamento del nuovo Consiglio (29 aprile 2025), si sono tenute 37 riunioni.

4.5 RUOLO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Come previsto dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio di Amministrazione, il Presidente promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri, e si pone come interlocutore del Collegio Sindacale e dei Comitati endoconsiliari; è inoltre chiamato ad assicurare una proficua e continua collaborazione tra i componenti del Consiglio stesso.

Convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione, curando l'efficace funzionamento dei lavori consiliari attraverso la gestione dell'informativa consiliare e un adeguato flusso di informazioni all'interno del Consiglio e tra quest'ultimo e i Comitati endoconsiliari; assicura, nel rispetto dei regolamenti di tali organi, un efficace coordinamento delle attività dei Comitati endoconsiliari con funzioni istruttorie, propositive e consultive con l'attività del Consiglio stesso.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione garantisce l'efficacia del dibattito consiliare e si adopera affinché le deliberazioni alle quali giunge il Consiglio siano il risultato di un'adeguata dialettica e del contributo consapevole e ragionato di tutti i suoi componenti. A questi fini, provvede affinché:

- ai Consiglieri sia trasmessa con congruo anticipo la documentazione a supporto delle deliberazioni del consiglio o, almeno, una prima informativa sulle materie che verranno discusse;
- la documentazione a supporto delle deliberazioni sia adeguata in termini quantitativi e qualitativi rispetto alle materie iscritte all'ordine del giorno.

Nella predisposizione dell'ordine del giorno e nella conduzione del dibattito consiliare, il Presidente assicura che siano trattate con priorità le questioni a rilevanza strategica, garantendo che ad esse sia dedicato tutto il tempo necessario.

Il Presidente assicura inoltre che:

- il processo di autovalutazione sia svolto con efficacia e che siano adottate le misure correttive previste per far fronte alle eventuali carenze riscontrate;
- la banca predisponga e attui programmi di inserimento e piani di formazione dei componenti del Consiglio.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione non ha ricevuto alcuna delega gestionale da parte del Consiglio medesimo, né svolge uno specifico ruolo nell'elaborazione delle strategie aziendali.

A norma dell'art. 11 dello Statuto, il Presidente, o chi lo sostituisce a termini di Statuto, hanno la rappresentanza legale della Banca di fronte ai terzi; inoltre, nei casi di eccezionale necessità ed urgenza, può assumere decisioni di competenza del Consiglio di amministrazione, su proposta vincolante del solo Direttore Generale. Tali decisioni devono essere portate a conoscenza dell'organo competente alla sua prima riunione successiva.

Formazione e aggiornamento

Il Presidente del Consiglio di amministrazione, anche nel 2025, ha curato che gli amministratori partecipassero ad iniziative finalizzate a fornire loro un'adeguata conoscenza del settore di attività in cui

opera l'Emittente, delle dinamiche aziendali e della loro evoluzione, dei principi di corretta gestione dei rischi nonché del quadro normativo e autoregolamentare di riferimento.

Con l'obiettivo di evolvere ulteriormente e nel continuo il percorso di formazione e aggiornamento coerentemente con il quadro normativo in vigore e con i risultati dell'ultima autovalutazione effettuata, tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026 i Consiglieri hanno preso parte ad ulteriori incontri di alta formazione a cura di dirigenti ABI e anche di qualificati docenti universitari, organizzati in coerenza al precedente piano formativo, per un approfondimento strategico di tematiche di impatto per il mondo bancario.

Il percorso formativo ha affrontato tematiche normative e di vigilanza di estrema attualità, selezionate anche sulla base delle istanze formulate dai componenti dei vari organi di vertice, tra cui:

- Antiriciclaggio: regole attuali e aggiornamenti previsti a seguito entrata in vigore (07/2027) Regolamento 2024/1624 "Prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo"
- La sfida della trasformazione digitale tra evoluzione della moneta e intelligenza artificiale. Euro digitale, cripto valute, intelligenza artificiale: regolamentazione, applicazioni e governance nel mondo bancario.
- ESG e DORA aggiornamenti
- Rischio di credito: tra Basilea 3+ e nuovi fattori di rischio.

4.6 AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

In linea con le vigenti Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia, l'articolo 7 lettera L dello statuto prevede che *"nel Consiglio di Amministrazione, almeno il 25 per cento dei Consiglieri (con approssimazione all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5, diversamente all'intero superiore) comunque eletti o subentrati, devono possedere il requisito di indipendenza; per tale si intende il criterio richiamato dall'articolo 13 del DM 23 novembre 2020 n. 169.*

L'indipendenza degli amministratori è valutata dal Consiglio di Amministrazione".

L'indipendenza di giudizio caratterizza l'attività di tutti gli amministratori della Cassa di Ravenna, tuttavia, sono considerati amministratori indipendenti i soli consiglieri che possiedono i requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 13 del Decreto MEF 23 novembre 2020 n. 169.

Nella riunione del 28 maggio 2025, nell'ambito della verifica dell'idoneità dei Consiglieri, il Consiglio di amministrazione ha effettuato la valutazione circa il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del Decreto MEF in capo ai componenti eletti dall'Assemblea dei soci del 29 aprile 2025 quali amministratori indipendenti. L'esito è stato positivo, confermandone la sussistenza in capo a tre Consiglieri.

Al 31 dicembre 2025 nel Consiglio di amministrazione sono presenti 3 Consiglieri in possesso del requisito di indipendenza di cui all'art. 13 del Decreto MEF.

L'annuale processo di autovalutazione del Consiglio di amministrazione ha confermato l'adeguatezza del numero dei consiglieri non esecutivi e indipendenti, e il significativo contributo dagli stessi apportato allo sviluppo della dialettica interna.

Gli amministratori indipendenti si sono riuniti 2 volte nel 2025, in assenza degli altri amministratori, anche ai sensi del "Regolamento interno sulle riunioni degli amministratori indipendenti".

5. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE

La Cassa ha adottato gli indirizzi organizzativi e comportamentali per la gestione delle informazioni privilegiate da comunicare al pubblico ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (EU) n. 596/2014 del 16 aprile 2014 (c.d. MAR) nonché uno specifico regolamento interno sul Market Abuse che prevede una sezione apposita volta a regolamentare la gestione dell'informazioni privilegiate e la tenuta del registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate (Insider List).

Al verificarsi di un complesso di circostanze o di eventi rilevanti che possono determinare un'informazione privilegiata ai sensi dell'art. 181 del TUF la Banca ottempera agli obblighi di comunicazione previsti dalle disposizioni normative, in particolare dall'art. 66 del Regolamento Emittenti, informando senza indugio il pubblico mediante:

- pubblicazione sul sito internet della Banca www.lacassa.com;
- invio del comunicato ad almeno 3 agenzie di stampa, di cui una a diffusione nazionale;
- comunicazione dell'informazione al mercato Vorvel per il tramite dell'aderente diretto con il quale la Banca ha stipulato l'Accordo di assistenza per l'ammissione alla negoziazione di titoli sul segmento "Equity Auction" del mercato stesso (Banca Akros di Milano).

In particolare, è data opportuna e doverosa informativa al pubblico, oltre che delle eventuali operazioni straordinarie e/o di carattere strategico, delle situazioni contabili e delle deliberazioni con le quali l'organo competente approva i bilanci d'esercizio, dell'ammontare dei dividendi da assegnare ai Soci, nonché delle relazioni finanziarie, anche infrannuali.

6. COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF)

In conformità alle Disposizioni di vigilanza per le Banche, al fine di favorire un efficiente sistema di informazione e di consultazione, che permetta al Consiglio una migliore valutazione di alcuni argomenti di sua competenza, sono stati istituiti comitati endo-consiliari (i "Comitati") con compiti consultivi e propositivi nei confronti del Consiglio nelle materie di propria competenza, fermi restando i poteri decisionali non delegabili e le responsabilità del Consiglio medesimo. Nello svolgimento delle proprie funzioni, i Comitati hanno la facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei rispettivi compiti.

Al 31 dicembre 2025 e alla data della presente Relazione risultano costituiti i seguenti Comitati:

- il Comitato Parti Correlate;
- il Comitato endoconsiliare Rischi e Sostenibilità.

La composizione, le riunioni, le deliberazioni e le attribuzioni di ciascuno di tali Comitati sono disciplinate nell'ambito dei rispettivi regolamenti approvati dal Consiglio di amministrazione e disponibili sul sito www.lacassa.com.

I Comitati svolgono la loro attività nel rispetto dei suddetti regolamenti, della normativa di vigilanza e delle disposizioni normative, regolamentari, di Statuto e di governo societario *pro tempore* vigenti.

Ciascun Comitato nomina al proprio interno il Presidente cui spetta convocare e presiedere le adunanze.

7. COMITATO PARTI CORRELATE

7.1 Composizione e funzionamento del Comitato Parti Correlate (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF)

Il Comitato Parti Correlate è composto da tre Consiglieri scelti tra quelli provvisti dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 13 del D.M. 169/2020 e dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

Il Comitato Parti Correlate è chiamato ad esprimere pareri preventivi motivati in presenza di operazioni con soggetti collegati al fine di preservare l'integrità dei processi decisionali.

Al fine di assolvere a tutte le funzioni previste da parte del Comitato, è stata istituita anche la figura dell'Amministratore Indipendente "supplente", individuato tra gli indipendenti esterni al Comitato e chiamato a sostituire i suoi componenti in caso di assenza o impedimento, ovvero qualora i componenti stessi abbiano interesse nell'operazione.

I componenti del Comitato comunicano tempestivamente al Consiglio di amministrazione l'eventuale perdita dei requisiti di indipendenza.

Il Comitato Parti Correlate, come previsto dall'apposito regolamento che disciplina le operazioni con soggetti collegati, è tenuto a:

1. rilasciare analitici e motivati pareri vincolanti sulla complessiva idoneità delle procedure, delle loro eventuali integrazioni e/o modificazioni nonché delle politiche interne in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati a soddisfare i requisiti e gli obiettivi previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia;
2. assolvere alle funzioni previste dalle singole procedure, a seconda dei casi, ricevendo e valutando le informazioni preventive e rilasciando pareri motivati.

Regole di funzionamento, convocazione e deliberazione

Il Comitato, all'atto della sua costituzione, nomina il Presidente del Comitato stesso, al quale spetta il compito di coordinarne attività e svolgimento delle riunioni. Una volta ricevuta l'informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto della delibera, il Presidente convoca la riunione del Comitato.

Il Presidente presiede e coordina le riunioni del Comitato.

Il Comitato è convocato presso la sede sociale dal Presidente del Comitato stesso in tempo utile per elaborare il parere di sua competenza.

Ai fini della redazione del parere, i componenti del Comitato non hanno l'obbligo di incontrarsi fisicamente nello stesso luogo. E' ammessa la possibilità di partecipare alle riunioni del Comitato mediante utilizzo di sistemi di video-conferenza.

L'attività svolta dal Comitato è documentata esclusivamente dal parere congiunto reso dai componenti del Comitato.

Il Comitato trasmette il proprio parere all'organo competente per la delibera, e per conoscenza alla Segreteria Affari Societari e Generali, anche tramite mezzi informatici e/o fax.

Al 31 dicembre 2025 e alla data della presente Relazione, il Comitato Parti Correlate della Cassa di Ravenna risulta composto dai seguenti 3 Consiglieri scelti tra quelli provvisti dei requisiti di indipendenza.

Alessandra Pene Vidari – Presidente (indipendente)
Antonella Cappiello – componente (indipendente)
Francesca Fiorentini – componente (indipendente)

8. COMITATO ENDOCONSILIARE RISCHI E SOSTENIBILITA'

8.1 Composizione e funzionamento del comitato Rischi e Sostenibilità (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF)

Ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza per le banche, il Comitato è formato da 3 componenti, tutti non esecutivi ed in maggioranza indipendenti, con la presenza di almeno un Consigliere eletto dalle liste di minoranza e di almeno un Consigliere del genere meno rappresentato e Presidente scelto tra i componenti indipendenti che non sia Presidente del Consiglio di amministrazione o di altri Comitati.

I componenti sono scelti fra i Consiglieri di amministrazione in possesso di conoscenze, competenze ed esperienze tali da poter comprendere appieno e monitorare le strategie in materia di rischio e gli orientamenti ai vari profili di rischio della banca e del Gruppo.

Il Comitato si riunisce con cadenza periodica, di norma ogni tre mesi, e comunque prima delle sedute del Consiglio di amministrazione che prevedono all'ordine del giorno l'approvazione della determinazione ed aggiornamento del RAF ("Risk Appetite Framework"), delle politiche di governo dei rischi, l'esame delle Relazioni Periodiche e dei Piani di attività delle Funzioni Aziendali di Controllo, nonché l'approvazione del progetto di bilancio d'esercizio e consolidato e l'esame della relazione semestrale. Viene inoltre convocato ogniqualvolta si verificano circostanze che richiedano tempestività di indagini o approfondimenti.

Il Comitato deve essere convocato qualora ne sia fatta richiesta dal Presidente del Collegio Sindacale.

I lavori del Comitato sono coordinati da un Presidente nominato dal Consiglio di amministrazione tra i componenti indipendenti del Comitato. Il Presidente del Comitato non può coincidere con il Presidente del Consiglio di amministrazione o con il Presidente di eventuali altri Comitati.

Il Presidente del Comitato presiede le adunanze del Comitato; ne prepara i lavori; dirige, coordina e modera la discussione; rappresenta il Comitato in occasione delle riunioni del Consiglio di amministrazione, potendo altresì sottoscrivere a nome del Comitato le relazioni e i pareri da sottoporre al Consiglio di amministrazione.

Il Comitato nomina un Segretario, che può essere scelto anche tra i membri del Comitato stesso.

Le riunioni del Comitato sono convocate dal Presidente del Comitato– o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente più anziano di età – con preavviso di almeno tre giorni, a mezzo e-mail, fax o raccomandata, dando notizia degli argomenti all'ordine del giorno. In caso di urgenza può essere convocato con preavviso di 24 ore.

E' ammessa la possibilità di partecipare alle riunioni del Comitato mediante utilizzo di sistemi di video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire e di intervenire alla trattazione degli argomenti affrontati in tempo reale, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificate tali condizioni, il Comitato si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente della riunione ed il Segretario.

Ai lavori del Comitato partecipa almeno un componente del Collegio Sindacale. A tal fine l'avviso di convocazione è trasmesso anche al Collegio Sindacale.

Su invito del Presidente del Comitato , possono inoltre partecipare alle adunanze i membri dell'Alta Direzione e l'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio, il Responsabile della Funzione di Compliance, il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio, Responsabile della Funzione di Internal Audit, il Responsabile

della Funzione di Risk Management, i responsabili di altre funzioni aziendali, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ed altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile.

Relativamente alle tematiche di utilizzo dei principi contabili e di bilancio, possono essere, altresì, invitati alle riunioni esponenti della Società di Revisione incaricata della revisione legale dei conti.

Funzioni attribuite al Comitato Rischi e Sostenibilità

Il Comitato ha la funzione di supportare l'organo con funzione di supervisione strategica in materia di rischi e sistema di controlli interni, ponendo particolare attenzione per tutte le attività strumentali e necessarie affinché lo stesso possa addivenire ad una corretta ed efficace determinazione del RAF ("risk appetite framework") e delle politiche di governo dei rischi, ivi inclusi i rischi di sostenibilità a cui è potenzialmente esposto il Gruppo.

In adempimento a quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza in materia di controlli interni, il Comitato:

- individua e propone, avvalendosi del contributo del Direttore Generale, i responsabili delle Funzioni aziendali di controllo da nominare;
- esamina preventivamente i programmi di attività (compreso il piano di Audit) e le relazioni periodiche predisposte dai Responsabili delle Funzioni Aziendali di Controllo prima della loro presentazione al Consiglio di amministrazione;
- esprime valutazioni e formula pareri al Consiglio di amministrazione sul rispetto dei principi cui devono essere uniformati il sistema dei controlli interni, il presidio dell'antiriciclaggio e l'organizzazione aziendale e dei requisiti che devono essere rispettati dalle funzioni aziendali di controllo, portando all'attenzione del Consiglio di amministrazione gli eventuali punti di debolezza e le conseguenti azioni correttive da promuovere, valutando le proposte del Direttore Generale e per l'antiriciclaggio dell'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio;
- contribuisce, per mezzo di valutazioni e pareri, alla definizione della politica di Gruppo di esternalizzazione di funzioni aziendali di controllo, nel rispetto della Circolare Banca d'Italia n. 285, Titolo IV, Cap. 3;
- verifica che le funzioni aziendali di controllo si conformino correttamente alle indicazioni e alle linee del Consiglio di amministrazione e coadiuva quest'ultimo nella redazione del documento di coordinamento previsto dalla Circolare n. 285, Titolo IV, Cap. 3;
- valuta, unitamente al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili della Banca, sentiti il revisore legale ed il Collegio Sindacale, il corretto utilizzo dei principi contabili per la redazione dei bilanci d'esercizio e consolidato;
- riceve le relazioni periodiche dell'ODV e le esamina per gli oggetti di sua competenza.

Con particolare riferimento ai compiti in materia di gestione e controllo dei rischi, il Comitato svolge funzioni di supporto al Consiglio di amministrazione:

- nella definizione e approvazione degli indirizzi strategici e delle politiche di governo dei rischi, in modo da contribuire all'assunzione di decisioni informate sul piano strategico e imprenditoriale anche alla luce dei fattori di sostenibilità ambientale, sociale e di governo societario (Environmental, Social, Governance – ESG).
- nell'ambito del RAF, il Comitato svolge l'attività valutativa e propositiva necessaria affinché l'organo con funzione di supervisione strategica possa definire e approvare gli obiettivi di rischio ("Risk appetite") e la soglia di tolleranza ("Risk tolerance") sia dell'impatto, nel breve, medio e lungo periodo, dei rischi di sostenibilità, con particolare riferimento ai rischi climatici e ambientali, nel contesto in cui il Gruppo opera;
- nella verifica della corretta attuazione delle strategie, delle politiche di governo dei rischi e del RAF;
- nella definizione delle politiche e dei processi di valutazione delle attività aziendali, inclusa la verifica che il prezzo e le condizioni delle operazioni con la clientela siano coerenti con il modello di business e le strategie in materia di rischi.

In tale ambito, il Comitato supporta il Consiglio nella valutazione dei rischi connessi al modello di business e comprensione delle modalità attraverso le quali i rischi sono rilevati e valutati; nell'assicurare che il piano strategico, il RAF, l'ICAAP/ILAAP, il budget ed i sistemi di controllo interno siano coerenti tra loro. Il Comitato accerta che i meccanismi sottesi al sistema degli incentivi nell'ambito del sistema di remunerazione e incentivazione della banca e del Gruppo siano coerenti con il RAF, valutando altresì, anche in tale contesto, i fattori di rischio legati alla sostenibilità nonché gli interessi a lungo termine del Gruppo.

Il Comitato e l'Organo con Funzione di Controllo scambiano tutte le informazioni di reciproco interesse e si coordinano per lo svolgimento dei rispettivi compiti.

Con riferimento all'approvazione delle politiche contabili e del progetto del bilancio d'esercizio e consolidato e all'esame della relazione semestrale, il Comitato supporta il Consiglio di amministrazione nelle proprie competenze, così come definite dalla normativa pro tempore vigente, esprimendo in merito il proprio parere, al fine di consentire al Consiglio stesso di assumere le proprie determinazioni in modo consapevole e informato.

In tale ambito il Comitato conduce approfondimenti con il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, sentendo anche la Società di revisione, in particolare esaminando le problematiche contabili del Gruppo e specifiche delle singole società e approfondendo le tematiche connesse alla disciplina di vigilanza prudenziale e del correlato impianto segnaletico.

Il Comitato riferisce almeno annualmente al Consiglio di amministrazione sull'attività svolta. Inoltre, il Presidente del Comitato riferisce sulle attività svolte in merito a specifici argomenti di volta in volta sottoposti alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, ovvero per i quali il Comitato è stato chiamato a svolgere approfondimenti dal Consiglio di amministrazione, trasmettendo la relativa documentazione a supporto dei lavori del Consiglio di amministrazione stesso.

I verbali delle riunioni del Comitato, dopo l'approvazione, sono messi a disposizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Nel 2025, dalla data di insediamento del nuovo Consiglio (29 aprile 2025) il Comitato ha tenuto 5 riunioni con una durata media di circa 2 ore, regolarmente verbalizzate a cura del segretario.

Al 31 dicembre 2025 e alla data della presente Relazione, il Comitato Rischi e Sostenibilità della Cassa di Ravenna risulta essere composto dai seguenti 3 Consiglieri.

Antonella Cappiello – Presidente (indipendente)
Francesca Fiorentini – componente (indipendente)
Antonio Patuelli – componente

9. AUTOVALUTAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nel sistema di governo societario adottato dalla Cassa di Ravenna, il Consiglio di Amministrazione ha un ruolo primario in quanto organo cui compete la funzione di supervisione strategica, che delibera gli indirizzi, definisce le politiche di gestione e controllo dei rischi e vigila sul loro corretto funzionamento per garantire un governo efficace, unitario e coerente dei rischi.

Tale ruolo richiede che la sua composizione sia adeguata sotto il profilo qualitativo e quantitativo, in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali di ciascuna banca del Gruppo, e che il suo funzionamento sia idoneo a garantire una sana e prudente gestione.

Al fine di verificare tali requisiti, Banca d'Italia (Disposizioni di Vigilanza di cui alla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 - Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione VI) richiede che i Consigli di Amministrazione delle banche vigilate si sottopongano a periodici processi di autovalutazione, con l'obiettivo di:

- assicurare una verifica del corretto ed efficace funzionamento dell'organo e della sua adeguata composizione;
- garantire il rispetto sostanziale delle disposizioni normative sul governo societario e delle finalità che esse intendono realizzare;
- favorire l'aggiornamento dei regolamenti interni a presidio del funzionamento dell'organo, in modo da assicurare la loro idoneità anche alla luce dei cambiamenti dovuti all'evoluzione dell'attività e del contesto operativo;
- individuare i principali punti di debolezza, promuoverne la discussione all'interno dell'organo e definire le azioni correttive da adottare;
- rafforzare i rapporti di collaborazione e di fiducia tra i singoli componenti e tra la funzione di supervisione strategica e quella di gestione;
- incoraggiare la partecipazione attiva dei singoli componenti, assicurando una piena consapevolezza dello specifico ruolo ricoperto da ognuno di essi e delle connesse responsabilità.

Il processo di autovalutazione svolto dal Consiglio è il frutto di un esame approfondito e formalizzato, che si svolge con il contributo degli Amministratori Indipendenti presenti in Consiglio.

I risultati costituiscono un supporto al Consiglio nell'acquisire una maggiore consapevolezza dei propri punti di forza, nonché nel rilevare eventuali aree di miglioramento, riguardo al proprio funzionamento, pianificando di conseguenza gli interventi correttivi ritenuti più opportuni.

Il processo di Autovalutazione è realizzato:

- annualmente;
- in tempi brevi, a fronte di rilievi riscontrati o interventi richiesti dalla Banca d'Italia su profili che riguardano il funzionamento e la composizione dell'organo, con un'analisi dettagliata di tali profili.

Il perimetro del processo di autovalutazione afferisce a due macro-ambiti principali:

- Autovalutazione del Consigliere;
- Autovalutazione del Consiglio di Amministrazione.

A sua volta l'autovalutazione del Consiglio di Amministrazione si articola in:

- Autovalutazione della composizione del Consiglio di Amministrazione;
- Autovalutazione del funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

Fanno parte del perimetro dell'autovalutazione, ma sono gestiti attraverso un'autonoma attività di verifica condotta dalla Banca:

- i requisiti previsti in capo ai Consiglieri ai sensi dell'articolo 26 del Testo Unico Bancario (TUB);
- i requisiti previsti dallo Statuto per l'assunzione di cariche;
- il rispetto del divieto di *interlocking directorships* previsto dall'art. 36, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214.

La sezione dedicata all'Autovalutazione del Consiglio di Amministrazione mira ad indagare se la composizione e il funzionamento dell'organo sono adeguati ad assicurare condizioni di sana e prudente gestione, obiettivo essenziale della regolamentazione e dei controlli di vigilanza.

Nella seduta del 10 marzo 2025 il Consiglio ha approvato gli esiti dell'autovalutazione annuale sul funzionamento del Consiglio e dei suoi Comitati nonché sulla loro dimensione e composizione qualitativa.

Nel complesso, dai risultati conseguiti emerge una valutazione positiva relativamente alla dimensione, alla composizione e al funzionamento del Consiglio di Amministrazione e del Comitato endoconsiliare Rischi e Sostenibilità. Con riferimento all'attività di quest'ultimo, i consiglieri hanno espresso soddisfazione per il contributo svolto e quelli che ne fanno parte hanno apprezzato la possibilità di approfondire ed effettuare l'attività istruttoria e di proposta a beneficio dell'intero Consiglio. È stato confermato il grande impegno con il quale il Consiglio di amministrazione, supportato dal Comitato, ha lavorato anche nel corso del 2025, su svariate tematiche.

Dall'autovalutazione sono emersi alcuni punti di forza che caratterizzano il Consiglio di Amministrazione della Banca:

- il Presidente gestisce il lavoro collegiale con equilibrio, favorendo il dibattito tra i consiglieri e dando spazio a tutti gli interventi;
- i Consiglieri hanno espresso un giudizio complessivo ampiamente positivo sempre in miglioramento rispetto al precedente processo di autovalutazione relativamente al livello della dialettica all'interno del board ritenendo le discussioni durante le riunioni dirette, aperte, approfondite e tali da favorire vivacità di confronto;
- i Consiglieri indipendenti hanno apportato dinamicità al dibattito collegiale e qualità al lavoro di approfondimento dei Comitati endoconsiliari attraverso le loro competenze, aumentate e diversificate con gli inserimenti negli ultimi anni.

Il processo di autovalutazione, in base alla normativa vigente, è formalizzato in un apposito Regolamento interno, aggiornato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 19 gennaio 2026.

10. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Si ricorda che:

- l'art. 9 dello Statuto stabilisce che l'Assemblea ordinaria determina il compenso di amministratori e sindaci, e approva le politiche di remunerazione degli Amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla banca da rapporti di lavoro subordinato; non sono previsti remunerazioni e/o premi basati su strumenti finanziari;

- l'art. 9 dello Statuto prevede che il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, stabilisca la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto ed ai sensi dell'art. 2389 terzo comma del codice civile, compresi tra questi gli amministratori che fanno parte dei comitati interni al Consiglio di Amministrazione (Comitato Parti Correlate e Comitato Rischi e Sostenibilità);

- il Consiglio di Amministrazione ha definito una politica generale per la remunerazione degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori esterni non legati alle banche da rapporti di lavoro subordinato contenuta nel "Regolamento delle Politiche di remunerazione e incentivazione", redatto ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia di cui alla Circolare 285/2013, Parte prima, Titolo IV, Capitolo 2, da ultimo approvato dall'Assemblea ordinaria del 29 aprile 2025;

- l'Assemblea della Cassa, da anni, ha deliberato il divieto di buonuscite che eccedano ciò che è previsto dal CCNL.

Per ogni informazione relativa alle politiche di remunerazione adottate dalla banca, si fa espresso rinvio al predetto Regolamento, pubblicato nel sito internet dell'Emittente www.lacassa.com – Banca - Corporate Governance, ove è disponibile anche “l’Informativa al pubblico” redatta ai sensi della Circolare di Banca d’Italia n. 285 del 17.12.2013, Titolo IV, Capitolo 2, Sezione VI e dell’articolo 450 CRR.

11. SISTEMA DI CONTROLLI INTERNI E DI GESTIONE DEI RISCHI

La Banca, consapevole che il Sistema di controlli interni (di seguito anche “SCI”) e di gestione dei rischi rappresenta un elemento determinante affinché l’attività aziendale sia sempre improntata ai tradizionali criteri di “sana e prudente gestione”, è impegnata con continuità in un’opera finalizzata alla razionalizzazione e all’aggiornamento del sistema stesso. A tal fine, la Banca si è sempre ispirata e continua a riferirsi ai principi statuiti dalla Vigilanza in tema di:

- *proporzionalità*, intesa come l’applicazione delle norme in funzione delle caratteristiche dimensionali e operative della Banca;
- *gradualità*, intesa come la progressiva adozione di metodologie, strumenti e procedure di misurazione e controllo più evoluti;
- *unitarietà*, intesa come l’utilizzo di modalità operative omogenee da parte delle diverse funzioni organizzative;
- *economicità*, intesa come la capacità di garantire un onere complessivo del controllo adeguato, ma comunque non superiore agli impatti da contenere.

In conformità a tali linee guida, si è pervenuti a un sistema che consente la rilevazione, misurazione e gestione di tutte le tipologie di rischio che la Banca ritiene rilevanti in considerazione dell’attività svolta, nell’ottica di perseguirne un governo consapevole.

Il Gruppo La Cassa di Ravenna si è dotato di un Sistema di Controlli Interni adeguato alla dimensione ed alla complessità della propria attività, disciplinato anche da apposito Regolamento interno - “Regolamento sul Sistema dei Controlli interni aziendale e di Gruppo”.

Il SCI coinvolge, con diversi ruoli, il Consiglio di amministrazione e il Comitato endoconsiliare Rischi e Sostenibilità, il Collegio Sindacale, le Funzioni di controllo interno, oltre all’Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ed al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

A norma delle Disposizioni di cui alla Circolare 285/2013 (Parte I, Titolo IV, Capitolo 3, Sezione VIII), in materia di sistemi interni di segnalazione delle violazioni (c.d. whistleblowing), il Consiglio di amministrazione della Cassa ha approvato il processo organizzativo interno di segnalazione delle violazioni, nonché individuato un Responsabile dei sistemi interni di segnalazione.

La procedura è disegnata in modo da garantire in ogni fase la tutela da condotte ritorsive o discriminatorie, la confidenzialità della segnalazione e la protezione dei dati personali del soggetto segnalante e del soggetto eventualmente segnalato, assicurando un canale specifico ed indipendente.

A seguito della pubblicazione del D.Lgs. n.24 del 10/03/2023, attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937, che disciplina la protezione dei soggetti segnalanti (whistleblowers) all’interno dell’Unione Europea garantendo regole più stringenti in materia di riservatezza, la Cassa ha predisposto uno specifico “Regolamento sui Sistemi Interni di Segnalazione Delle Violazioni – Whistleblowing”, parte integrante del Modello Organizzativo (MOG) adottato dal Gruppo La Cassa di Ravenna.

a) Principi generali del Sistema di Controlli Interni

Il Sistema di Controlli Interni adottato dal Gruppo La Cassa di Ravenna è costituito dall’insieme delle regole, delle attività, delle procedure e delle strutture organizzative che mirano ad assicurare, secondo

canoni di sana e prudente gestione, il rispetto delle strategie aziendali e il conseguimento delle seguenti finalità:

- attuazione delle strategie e delle politiche aziendali;
- contenimento del rischio entro i limiti previsti dal quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio (*Risk Appetite Framework*);
- salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite;
- efficacia ed efficienza dei processi aziendali;
- affidabilità e sicurezza delle informazioni aziendali e delle procedure informatiche;
- prevenzione del rischio che l'azienda sia coinvolta, anche involontariamente, in attività illecite (con particolare riferimento a quelle che costituiscono presupposto della responsabilità d'impresa ex d.lgs. 231/2001 e quelle connesse con il riciclaggio, l'usura ed il finanziamento al terrorismo ex d.lgs. 231/2007);
- conformità delle operazioni con la legge e la normativa, anche di vigilanza, nonché con le politiche, i regolamenti e le procedure interne.

Il Sistema di Controlli Interni riveste un ruolo centrale nell'organizzazione aziendale, ovvero:

- rappresenta un elemento fondamentale di conoscenza per gli organi aziendali in modo da garantire piena consapevolezza della situazione ed efficace presidio dei rischi aziendali e delle loro interrelazioni;
- orienta i mutamenti delle linee strategiche e delle politiche aziendali e consente di adattare in modo coerente il contesto organizzativo;
- presidia la funzionalità dei sistemi gestionali e il rispetto degli istituti di vigilanza prudenziale;
- favorisce la diffusione di una corretta cultura dei rischi, della legalità e dei valori aziendali.

Per tali caratteristiche, il SCI assume un ruolo strategico per il Gruppo e la cultura del controllo assume una posizione di rilievo nella scala dei valori aziendali, coinvolgendo tutta l'organizzazione aziendale (organi aziendali, strutture, livelli gerarchici, personale) nello sviluppo e nell'applicazione di metodi, logici e sistematici, per identificare, misurare, comunicare e gestire i rischi.

All'interno del Sistema di Controlli Interni si classificano, a prescindere dalle strutture in cui sono collocati le seguenti tipologie di controllo:

- Controlli di primo livello, volti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni, presidiati dalle strutture operative o incorporati nelle procedure, ovvero effettuati anche attraverso unità dedicate;
- Controlli di secondo livello, volti ad assicurare la corretta attuazione del processo di gestione dei rischi, il rispetto dei limiti operativi assegnati e la conformità alle norme;
- Controlli di terzo livello, svolti dalla Funzione di Revisione Interna, volti ad individuare violazioni delle procedure e della regolamentazione nonché a valutare periodicamente l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità del Sistema di Controlli Interni, fornendo annualmente agli organi aziendali e alle Autorità di Vigilanza la propria valutazione complessiva sull'idoneità dello stesso.

b) Ruoli e responsabilità delle Funzioni aziendali nel Sistema di Controlli Interni

Nell'approccio del Gruppo, le funzioni aziendali si distinguono in:

- Funzioni Aziendali di Controllo, con responsabilità di presidio del Sistema di Controlli Interni sia in merito a specifici ambiti di rischio (Risk Management, Compliance e Antiriciclaggio) sia sul Sistema nel suo complesso (Revisione Interna);
- altre Funzioni di Controllo, con responsabilità di governo dei processi di propria competenza nell'ambito del Sistema dei Controlli Interni (Organismo di Vigilanza ai sensi del decreto legislativo 231/2001, Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Comitati tecnico operativi, Comitato endoconsiliare Rischi e Sostenibilità).

Considerata la trasversalità e la complessità dei singoli processi di controllo, il modello di Gruppo prevede - a fronte della chiara assegnazione delle responsabilità a ciascuna funzione di controllo – una ripartizione delle attività e dei compiti alle diverse strutture aziendali coinvolte, in base al principio di competenza. Il modello adottato consente l'individuazione delle seguenti Funzioni Aziendali di Controllo, responsabili del presidio del Sistema dei Controlli Interni con riferimento a specifici ambiti di rischio:

- Funzione di Conformità alle Norme (Compliance);
- Funzione di Gestione dei Rischi (Risk Management);
- Funzione Antiriciclaggio;
- Funzione di Revisione Interna (Internal Audit).

Le prime tre funzioni attengono ai controlli di secondo livello, la Revisione Interna ai controlli di terzo livello; le normative di Gruppo ed i singoli regolamenti aziendali ne definiscono il modello organizzativo, le responsabilità, i processi, i meccanismi operativi di raccordo con le Altre Funzioni Aziendali.

Per assicurare il corretto svolgimento dell'attività svolta dalle Funzioni Aziendali di Controllo, il Gruppo Cassa ha definito specifici requisiti essenziali da rispettare, valevoli per ciascuna funzione relativamente a:

- nomina e revoca dei responsabili;
- indipendenza e autorevolezza;
- separatezza funzionale;
- risorse;
- sistemi di remunerazione e incentivazione;
- accesso alle informazioni aziendali;
- principali attività.

c) Funzione di Revisione Interna

Tutte le componenti del Sistema di Controlli Interni sono oggetto di un'attività di revisione interna, volta a valutarne l'adeguatezza, la funzionalità e la coerenza con l'evoluzione organizzativa del Gruppo e del quadro normativo esterno. L'approccio è basato prevalentemente sul rischio.

L'attività della Funzione di Revisione Interna, definita nel piano di audit annuale, è inquadrata all'interno di un più ampio piano di audit pluriennale che viene sottoposto all'approvazione dell'Organo con funzione di supervisione strategica.

La Funzione di Revisione Interna è chiamata a:

- controllare in un'ottica di controlli di terzo livello, anche con verifiche in loco, il regolare andamento dell'operatività e l'evoluzione dei rischi;
- valutare la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità della struttura organizzativa e delle altre componenti del Sistema di Controlli Interni, portando all'attenzione degli organi aziendali i possibili miglioramenti, con particolare riferimento al RAF, al processo di gestione dei rischi nonché agli strumenti di misurazione e controllo degli stessi;
- formulare sulla base dei risultati dei propri controlli raccomandazioni agli Organi aziendali.

Rientrano nel perimetro delle responsabilità della Funzione di Revisione Interna le valutazioni sull'adeguatezza dei presidi organizzativi e di controllo, sia in tema di investimenti secondo criteri ambientali, sociali e di governance (ESG), sia in termini di prestiti sostenibili, sia in termini di mitigazione degli impatti dei rischi climatici e ambientali. Più specificatamente, la Funzione di Revisione Interna valuta la misura in cui il Gruppo sia preparato a gestire i rischi climatici e ambientali e verifica, a tal fine, che le politiche e procedure in materia di rischi climatici e ambientali siano conformi sia con le politiche e procedure interne, sia con i requisiti esterni.

La Funzione di Revisione Interna di Gruppo presenta annualmente agli organi aziendali un piano di audit che indica le attività di controllo pianificate, tenuto conto dei rischi delle varie attività e strutture aziendali; il piano contiene una specifica sezione relativa all'attività di revisione del sistema informativo.

Al termine del ciclo gestionale, con cadenza almeno annuale, la Funzione di Revisione Interna di Gruppo presenta agli organi aziendali, una relazione dell'attività svolta, individuale e di Gruppo, che illustra le verifiche effettuate, i risultati emersi, i punti di debolezza rilevati, con riferimento sia alla Capogruppo e alle singole Società del Gruppo sia al Gruppo bancario nel suo complesso, e propone gli interventi da adottare per la loro rimozione.

Inoltre, con cadenza trimestrale, la Funzione di Revisione Interna di Gruppo predispone:

- la Relazione sull'attività svolta, individuale e di Gruppo;
- il tableau de bord di ogni singola Società e ogni eventuale documentazione richiesta dalla Vigilanza.

Le Relazioni della Funzione sono preventivamente esaminate dal Comitato endoconsigliare Rischi e Sostenibilità.

La Funzione di Revisione Interna di Gruppo predispone annualmente una relazione sull'attività svolta in materia di servizi di investimento ai sensi della normativa vigente.

La funzione di Revisione interna di Gruppo, coerentemente con il piano di audit, ha le seguenti responsabilità:

- valuta la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità, l'affidabilità delle altre componenti del sistema dei controlli interni, del processo di gestione dei rischi e degli altri processi aziendali, avendo riguardo anche alla capacità di individuare errori ed irregolarità. In tale contesto, sottopone, tra l'altro, a verifica le funzioni aziendali di Gestione dei rischi, di conformità alle norme e di Antiriciclaggio;
- valuta l'efficacia del processo di definizione del Risk Appetite Framework, la coerenza interna dello schema complessivo e la conformità dell'operatività aziendale al Risk Appetite Framework e la conformità di queste alle strategie approvate dagli organi aziendali;
- verifica, anche attraverso accertamenti di natura ispettiva:
 - o la regolarità delle diverse attività aziendali, incluse quelle esternalizzate, e l'evoluzione dei rischi sia nella direzione generale della banca, sia nelle filiali. La frequenza delle ispezioni è coerente con l'attività svolta e la propensione al rischio; sono condotti anche accertamenti ispettivi casuali e non preannunciati;
 - o il monitoraggio della conformità alle norme dell'attività di tutti i livelli aziendali;
 - o il rispetto, nei diversi settori operativi, dei limiti previsti dai meccanismi di delega, e il pieno e corretto utilizzo delle informazioni disponibili nelle diverse attività;
 - o l'efficacia dei poteri della funzione di Gestione rischi di fornire pareri preventivi sulla coerenza con il Risk Appetite Framework delle operazioni di maggior rilievo;
 - o l'adeguatezza e il corretto funzionamento dei processi e delle metodologie di valutazione delle attività aziendali e, in particolare, degli strumenti finanziari;
 - o l'adeguatezza, l'affidabilità complessiva e la sicurezza del sistema informativo (ICT audit);
 - o la rimozione delle anomalie riscontrate nell'operatività e nel funzionamento dei controlli (attività di "follow-up");
- effettua le verifiche di propria competenza con riferimento all'esternalizzazione del trattamento del contante;
- effettua test periodici sul funzionamento delle procedure operative e di controllo interno;
- espleta compiti d'accertamento anche con riguardo a specifiche irregolarità;
- controlla regolarmente il piano aziendale di continuità. In tale ambito, prende visione dei programmi di verifica, assiste alle prove e ne controlla i risultati, propone modifiche al piano sulla base delle mancanze riscontrate. La Funzione di Revisione Interna controlla altresì i piani di continuità operativa dei fornitori di servizi e dei fornitori critici; essa può decidere di fare affidamento sulle strutture di controllo di questi ultimi se ritenute professionali e indipendenti quanto ai risultati dei controlli ed esamina i contratti per accertare che il livello di tutela sia adeguato alla normativa ed agli obiettivi e agli standard aziendali;

- qualora nell'ambito della collaborazione e dello scambio di informazioni con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, viene a conoscenza di criticità emerse durante l'attività di revisione legale dei conti, si attiva affinché le competenti funzioni aziendali adottino i presidi necessari per superare tali criticità;
- con riferimento al processo di gestione dei rischi, valuta anche:
 - o l'organizzazione, i poteri e le responsabilità della funzione di gestione dei rischi, anche con riferimento alla qualità e alla adeguatezza delle risorse a questa assegnate;
 - o l'appropriatezza delle ipotesi utilizzate nelle analisi di sensitività e di scenario e negli stress test;
 - o l'allineamento con le *best practice* diffuse nel settore.

Per svolgere adeguatamente i propri compiti, la Funzione di Revisione interna ha accesso a tutte le attività, comprese quelle esternalizzate, svolte sia presso gli uffici centrali sia presso le strutture periferiche. In caso di attribuzione a soggetti terzi di attività rilevanti per il funzionamento del Sistema dei Controlli Interni (ad es., dell'attività di elaborazione dei dati), la Funzione di Revisione interna deve poter accedere anche alle attività svolte da tali soggetti.

La Funzione di Revisione interna di Gruppo è assegnata ad apposito Responsabile svincolato dai rapporti gerarchici rispetto ai responsabili dei settori di attività sottoposti al controllo. Egli svolge la propria attività in modo autonomo ed indipendente, riferisce sugli esiti dell'attività direttamente al Consiglio d'Amministrazione e per conoscenza all'Alta Direzione con obiettività ed imparzialità e partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione nelle sedute di presentazione delle proprie relazioni ed ogni qual volta reputato necessario.

Il Responsabile della Funzione di Revisione interna di Gruppo partecipa come invitato al Comitato Endoconsiliare Rischi e Sostenibilità della Capogruppo e come componente al Comitato Nuovi Prodotti e Servizi, nuove attività e ingresso in nuovi mercati.

Nel dettaglio, il ruolo, i compiti e le responsabilità della funzione di Revisione Interna sono disciplinate da specifico Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo ("Regolamento della Funzione di Revisione Interna di Gruppo").

Qualora dalle proprie attività emergano anomalie, la Funzione di Revisione Interna assicura una tempestiva comunicazione e presa in carico da parte delle strutture competenti, monitorandone le modalità/tempistiche di gestione e mitigazione.

La Funzione di Revisione Interna informa altresì periodicamente gli organi aziendali in merito alle risultanze emerse nel corso delle proprie attività ed allo stato di avanzamento delle attività in follow up; fornisce inoltre alle Autorità le dovute rendicontazioni previste dalla normativa di vigilanza.

Al Responsabile e al Vice Responsabile della Funzione è affidata la gestione delle segnalazioni interne delle violazioni disciplinate dalla normativa *Whistleblowing*.

A tal fine ciascuna società del Gruppo ha provveduto alla loro nomina quale "gestore delle segnalazioni" ai fini del D.Lgs. n.24 del 10/03/2023 e a nominare la Cassa quale "Responsabile del Trattamento".

d) Funzione di Gestione dei Rischi (Risk Management)

La Funzione di Risk Management di Gruppo rappresenta la funzione aziendale di controllo di secondo livello deputata alla gestione dei rischi della Banca e del Gruppo. Essa è permanente, separata e indipendente dalle altre funzioni di controllo.

La funzione di Gestione dei Rischi (Risk Management) di Gruppo assolve alla funzione di controllo dei rischi in modo completamente autonomo ed indipendente, e ha l'obiettivo di collaborare alla definizione e all'attuazione del Risk Appetite Framework e delle relative politiche di governo dei rischi, attraverso un adeguato processo di gestione dei rischi.

La funzione di Gestione dei Rischi (Risk Management) di Gruppo:

- è coinvolta nella definizione del RAF, delle politiche di governo dei rischi e delle varie fasi che costituiscono il processo di gestione dei rischi nonché nella fissazione dei limiti operativi all'assunzione delle varie tipologie di rischio. In tale ambito, ha, tra l'altro, il compito di proporre i parametri quantitativi e qualitativi necessari per la definizione del RAF, che fanno riferimento anche a scenari di stress e, in caso di modifiche del contesto operativo interno ed esterno della banca, l'adeguamento di tali parametri;
- verifica l'adeguatezza del RAF;
- verifica nel continuo l'adeguatezza del processo di gestione dei rischi e dei limiti operativi;
- definisce metriche comuni di valutazione dei rischi operativi coerenti con il RAF, coordinandosi con la funzione di conformità alle norme, con la funzione ICT e con la funzione di continuità operativa;
- definisce modalità di valutazione e controllo dei rischi reputazionali, coordinandosi con la funzione di conformità alle norme e le funzioni aziendali maggiormente esposte;
- coadiuva gli organi aziendali nella valutazione del rischio strategico monitorando le variabili significative;
- assicura la coerenza dei sistemi di misurazione e controllo dei rischi con i processi e le metodologie di valutazione delle attività aziendali, coordinandosi con le strutture aziendali interessate;
- sviluppa e applica indicatori in grado di evidenziare situazioni di anomalia e di inefficienza dei sistemi di misurazione e controllo dei rischi;
- analizza i rischi dei nuovi prodotti e servizi e di quelli derivanti dall'ingresso in nuovi segmenti operativi e di mercato ipotizzando diversi scenari di rischio e valutando la capacità della banca di assicurare una efficace gestione del rischio;
- dà pareri preventivi sulla coerenza con il RAF delle operazioni di maggiore rilievo eventualmente acquisendo, in funzione della natura dell'operazione, il parere di altre funzioni coinvolte nel processo di gestione dei rischi;
- monitora costantemente il rischio effettivo assunto dalla banca e la sua coerenza con gli obiettivi di rischio nonché il rispetto dei limiti operativi assegnati alle strutture operative in relazione all'assunzione delle varie tipologie di rischio;
- verifica il corretto svolgimento del monitoraggio andamentale sulle singole esposizioni creditizie;
- verifica l'adeguatezza e l'efficacia delle misure prese per rimediare alle carenze riscontrate nel processo di gestione del rischio;
- verifica l'evoluzione del rischio informatico, basandosi sui flussi informativi continui, e il monitoraggio dell'efficacia delle misure di protezione delle risorse ICT. I risultati sono documentati e rivisti almeno annualmente in rapporto ai risultati del monitoraggio;
- effettua le verifiche di propria competenza con riferimento all'esternalizzazione del trattamento del contante;
- verifica il rispetto dei limiti contrattuali nell'ambito del servizio delle gestioni patrimoniali;
- è coinvolta (e responsabile) nel processo ICAAP/ILAAP;
- sviluppa e coordina l'autovalutazione del rischio operativo di tutte le società del Gruppo;
- coordina le segnalazioni semestrali del DI.PO e la gestione dei ritorni;
- coordina la redazione del documento "Informativa al Pubblico" previsto dalle Disposizioni di Vigilanza, normalmente con periodicità annuale.
- In merito al Piano di Risanamento:
 - coordina la stesura del Piano e la sua revisione periodica;

- identifica gli indicatori del Piano e propone le relative soglie, assicurandone nel tempo l'adeguatezza, l'efficacia e la coerenza con il Risk Appetite Framework;
 - ipotizza lo scenario di stress volto alla valutazione della consistenza e dell'efficacia delle opzioni di recovery e del corretto settaggio del sistema delle soglie per gli indicatori del Piano di Risanamento identificati;
 - identifica e valuta, con il supporto delle funzioni interne:
 - la fattibilità e l'efficacia delle opzioni di recovery volte al risanamento della condizione di stress finanziario;
 - le misure preparatorie per la corretta e tempestiva attivazione delle opzioni di recovery;
 - monitora gli indicatori del Piano, al fine di valutare la situazione economico/finanziaria del Gruppo e predisporre la reportistica periodica verso il Comitato Rischi e Sostenibilità e il Consiglio di Amministrazione con l'evidenza del posizionamento del Gruppo rispetto al sistema delle soglie definito;
 - al raggiungimento di almeno una soglia di alert o recovery, sollecita, per il tramite della Direzione Generale, la convocazione d'urgenza del Comitato Rischi e Sostenibilità e del Consiglio di Amministrazione;
 - in caso di dichiarazione dello stato di recovery, monitora l'esecuzione delle opzioni di recovery e il rientro degli indicatori del Piano di Risanamento entro le soglie previste, dandone informativa periodica al Comitato Rischi e Sostenibilità e al Consiglio di Amministrazione.
- In merito al principio contabile IFRS9 svolge le attività dettagliate nel relativo Regolamento di riferimento FIR001448 "Regolamento per la valutazione dell'attivo – Criteri di Gruppo".

Con specifico riferimento al sistema informativo – Governo, organizzazione e controlli del sistema informativo (cfr Circolare Bankit 285 – Titolo IV – Capitolo 4 - Sezione II), la funzione:

- effettua il controllo dei rischi, basato sui flussi informativi continui in merito all'evoluzione del rischio ICT e di sicurezza informatico e sul monitoraggio dell'efficacia delle misure di protezione delle risorse ICT;
- assicura che i rischi ICT e di sicurezza ai quali la Banca è esposta siano individuati, misurati, valutati, gestiti, monitorati nonché riportati e mantenuti entro i limiti della propensione al rischio della banca;
- verifica l'aderenza delle operazioni ICT al sistema di gestione dei rischi ICT e di sicurezza;
- è informata su qualsiasi attività o evento che influenzi in modo rilevante il profilo di rischio della banca, incidenti operativi o di sicurezza significativi, nonché qualsiasi modifica sostanziale ai sistemi e ai processi ICT;
- definisce la metodologia di valutazione del rischio ICT e di sicurezza e i relativi cataloghi degli scenari di rischio e dei presidi di controllo; inoltre, collabora con l'ufficio Organizzazione e IT per la definizione di eventuali piani di rimedio ad ulteriore attenuazione dei suddetti rischi (qualora superiori alle soglie di propensione definite dalla Banca);
- monitora l'efficacia di tali misure e interviene per correggerle, se necessario;
- propone l'aggiornamento della propensione al rischio per quanto riguarda i rischi ICT e di sicurezza, in coerenza con il RAF;
- sottopone al Comitato Endoconsiliare Rischi e Sostenibilità e seguire il Consiglio di Amministrazione, il rapporto sintetico sulla situazione del rischio informatico e la relazione sulle risultanze dell'analisi dei rischi operativi e di sicurezza relativi ai servizi di pagamento, al fine di ottenerne l'approvazione;
- concorre alla definizione e all'aggiornamento delle Linee di Indirizzo in materia di sicurezza informatica ed è informato su qualsiasi attività o evento che influenzi in modo rilevante il profilo di rischio della Banca al fine di fornire suggerimenti e integrazioni in merito a rischi e i presidi ICT e cyber necessari, in ottica di miglioramento continuo del livello di sicurezza dell'Istituto e dei suoi Clienti;
- collabora alla predisposizione del piano di formazione e sensibilizzazione sulla sicurezza dell'informazione circa tematiche afferenti alla gestione del rischio ICT e sicurezza informatica per quanto di propria competenza.

Nell'ambito dell'Ufficio Gestione Rischi (Risk Management) è stata identificata una specifica "Unità Sostenibilità (ESG)", che funge da struttura di coordinamento/raccordo nei vari ambiti aziendali per le tematiche di sostenibilità e promuove il costante aggiornamento del Gruppo rispetto alle evoluzioni future.

L'Ufficio è di supporto anche al Comitato Endoconsiliare Rischi e Sostenibilità e al Consiglio di Amministrazione nonché al Comitato Crediti e Finanza. La funzione integra, nelle proprie valutazioni, i fattori di rischio climatici e ambientali ed i possibili impatti dei medesimi nonché verifica nel continuo l'adeguatezza del processo di gestione dei rischi di sostenibilità finalizzato alla riduzione degli impatti negativi sul Gruppo di eventi di tipo ambientale, sociale o di governance.

Con cadenza almeno annuale la Funzione predispone una relazione dell'attività svolta, che illustra le verifiche effettuate, i risultati emersi, i punti di debolezza rilevati, con riferimento sia alla Capogruppo che al Gruppo bancario nel suo complesso, e propone gli interventi da adottare per la loro rimozione.

Inoltre presenta agli organi aziendali una relazione dell'attività svolta in materia di servizi di investimento ai sensi della normativa vigente e riferisce, per quanto di competenza, in ordine alla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni.

Con cadenza trimestrale, la Funzione predispone il tableau de bord di Gruppo e delle singole società, che ha lo scopo di fornire agli Organi sociali un'adeguata conoscenza dei risultati dell'attività svolta e di eventuali disfunzioni riscontrate.

Le Relazioni della Funzione sono preventivamente esaminate dal Comitato Endoconsiliare Rischi e Sostenibilità.

Il Responsabile della funzione di Gestione Rischi (Risk Management) di Gruppo partecipa come invitato al Comitato Endoconsiliare Rischi e Sostenibilità della Capogruppo e come componente al Comitato Crediti e Finanza, al Comitato Gestioni di Gruppo e al Comitato Nuovi Prodotti e Servizi, nuove attività e ingresso in nuovi mercati.

Il Risk Manager svolge la propria attività in modo autonomo ed indipendente e riferisce degli esiti dell'attività direttamente al Consiglio d'Amministrazione e per conoscenza al Direttore Generale, con obiettività ed imparzialità.

Nello specifico il Risk Manager:

- relaziona con cadenza almeno annuale il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale ed il Direttore Generale della Cassa sulle risultanze dell'attività svolta e sugli interventi migliorativi proposti per la risoluzione di eventuali criticità individuate. Il Risk manager partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione nelle sedute di presentazione delle proprie relazioni ed ogni qual volta reputato necessario.
- relaziona con cadenza almeno annuale, direttamente o per il tramite del rispettivo Referente, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale ed il Direttore Generale delle banche e società che hanno esternalizzato alla Capogruppo la funzione di Gestione dei Rischi sulle risultanze dell'attività svolta presso tali società e sugli interventi migliorativi proposti per la risoluzione di eventuali criticità individuate.

Il Risk Manager comunica tempestivamente al Consiglio di Amministrazione, alla Revisione interna, al Direttore Generale, alla Funzione di Compliance di Gruppo ed al Presidente del Collegio Sindacale della Capogruppo e delle Banche e Società del Gruppo eventuali gravi violazioni del rispetto delle politiche di assunzione dei rischi o superamenti dei coefficienti patrimoniali previsti dalla normativa interna e dalle Istruzioni di Vigilanza. Inoltre, il Risk Manager informa le altre funzioni di controllo di eventuali evidenze

ritenute significative e rilevanti ai fini del presidio dei rischi cui il Gruppo risulta esposto per le attività di relativa competenza.

Nel dettaglio, il ruolo, i compiti e le responsabilità della funzione Risk Management di Gruppo sono disciplinati da specifico Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo (“Regolamento della Funzione Risk Management di Gruppo”).

e) Funzione di Conformità alle Norme (Funzione Compliance)

La Funzione di Compliance di Gruppo, quale unità organizzativa di controllo di secondo livello, ha l'obiettivo di valutare e monitorare, nell'ambito di ciascuna Società del Gruppo rientrante nel perimetro di applicazione del Modello di Compliance, il rischio di non conformità alle norme, al fine di tutelare il Gruppo dal rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni di reputazione in conseguenza di violazioni di norme imperative (leggi o regolamenti) e di autoregolamentazione (es: statuto e codice etico); la funzione di Compliance predispone anche la “mappatura” dei principali rischi di non conformità a cui sono esposte le Banche e Società del Gruppo.

Laddove la specifica disciplina (es. normativa sulla sicurezza sul lavoro, in materia dei dati personali) già preveda forme di presidio specializzato ovvero sia necessario incrementare l'efficacia del presidio in considerazione dei potenziali rischi sottesi a norme di particolare complessità (es. normative di natura fiscale), la Funzione di Compliance si avvale della collaborazione delle funzioni specialistiche esistenti nella struttura aziendale, cui sono attribuite alcune fasi e/o attività costituenti il processo di compliance.

La Funzione di Compliance di Gruppo presiede alla gestione del rischio di non conformità con riguardo a tutta l'attività del Gruppo e verifica che le procedure interne siano adeguate a prevenire tale rischio. I principali adempimenti che la funzione è chiamata a svolgere sono:

- supporto alle strutture aziendali nella definizione delle metodologie di valutazione del rischio di non conformità alle norme;
- individuazione di procedure idonee a prevenire il rischio di non conformità, con la possibilità di richiederne l'adozione, e verifica della loro adeguatezza e corretta applicazione;
- identificazione nel continuo delle norme applicabili alla Banca e misurazione/valutazione del loro impatto su processi e procedure aziendali;
- proposta di modifiche organizzative e procedurali finalizzate ad assicurare un adeguato presidio dei rischi di non conformità identificati;
- predisposizione di flussi informativi diretti agli organi aziendali e alle strutture coinvolte;
- verifica dell'efficacia degli adeguamenti organizzativi (strutture, processi, procedure operative e commerciali) per la prevenzione del rischio di non conformità alle norme;
- coinvolgimento nella valutazione della conformità alla regolamentazione per tutti i progetti innovativi che la Banca/Società intende intraprendere (inclusa l'operatività in nuovi prodotti o servizi, l'avvio di nuove attività e l'inserimento in nuovi mercati), nonché nella prevenzione e gestione dei conflitti di interesse che possono sorgere sia in relazione alle diverse attività svolte dalla Banca/Società, sia con riferimento ai dipendenti e agli esponenti aziendali;
- consulenza agli Organi di Vertice e alle strutture interessate in tutte le materie in cui assume rilievo il rischio di non conformità alle norme;
- diffusione di una cultura aziendale improntata ai principi di onestà, correttezza e rispetto dello spirito e della lettera delle norme, collaborando con la funzione di Gestione del Personale di Gruppo all'istituzione di canali di comunicazione e strumenti di formazione efficaci, identificando i fabbisogni formativi relativi alle materie di competenza e, se del caso, predisponendo i contenuti delle iniziative di formazione per tutte le risorse del Gruppo.

La Funzione di Compliance di Gruppo assicura che i rischi di conformità derivanti dal rischio climatico e ambientale siano presi in debita considerazione in tutti i processi rilevanti, fornisce consulenza al Consiglio di Amministrazione in merito alle misure da intraprendere al riguardo e valuta il possibile impatto di qualsiasi mutamento del contesto normativo e regolamentare sul quadro di riferimento in materia.

Con specifico riferimento al sistema informativo – Governo, organizzazione e controlli del sistema informativo (cfr. Circolare Bankit 285 –Titolo IV – Capitolo 4 - Sezione II), la funzione:

- concorre alla definizione delle Linee di indirizzo in materia di sicurezza informatica verificandone la conformità ai requisiti espressi dal Regolatore;
- è coinvolta in progetti ICT con rischio di Compliance rilevante (es., implementazione di nuovi requisiti normativi), valutando e monitorando attivamente il rischio di Compliance ICT di tali progetti;
- esprime il proprio parere rispetto alla conformità della struttura del Documento di indirizzo Strategico ICT alle normative vigenti;
- collabora alla predisposizione del piano di formazione e sensibilizzazione sulla sicurezza dell'informazione circa tematiche afferenti alla gestione del rischio ICT e sicurezza informatica per quanto di propria competenza;
- nel più ampio contesto dell'attività di aggiornamento e verifica normativa, fornisce indicazioni circa eventuali nuovi requisiti normativi a cui adeguarsi con riferimento ai rischi ICT e di sicurezza;
- in materia di 'modalità di riconoscimento (on boarding) a distanza dei clienti', svolge le attività di propria competenza.

Con cadenza almeno annuale, il Responsabile della Funzione di Compliance di Gruppo presenta agli Organi aziendali della Cassa e delle altre Banche e Società del Gruppo rientranti nel perimetro di applicazione del Modello di Compliance, direttamente o per il tramite del Referente di Compliance:

- il programma di attività su base annuale in cui sono identificati e valutati i principali rischi di non conformità e sono programmati i relativi interventi di gestione;
- una relazione sull'attività svolta, che illustra le verifiche effettuate, i risultati emersi, i punti di debolezza rilevati, con riferimento sia alla Capogruppo che al Gruppo bancario nel suo complesso, e propone gli interventi da adottare per la loro rimozione.

Inoltre presenta agli organi aziendali una relazione dell'attività svolta in materia di servizi di investimento ai sensi della normativa vigente.

Riferisce inoltre agli Organi aziendali per quanto di propria competenza in ordine alla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del Sistema dei Controlli Interni.

Con cadenza trimestrale, la Funzione predispone il *tableau de bord* di Gruppo e, periodicamente, i report di propria competenza previsti o richiesti dall'Autorità di Vigilanza.

Le Relazioni della Funzione sono preventivamente esaminate dal Comitato endoconsigliare Rischi e Sostenibilità.

La Funzione di Compliance di Gruppo, autonoma ed indipendente, è collocata in staff al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo. Essa è assegnata ad un Responsabile svincolato da rapporti gerarchici rispetto ai responsabili delle singole aree operative. La nomina del Responsabile della Funzione di Compliance di Gruppo è di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, sentito il Collegio Sindacale.

Per lo svolgimento dell'attività di propria competenza, la Funzione di Compliance di Gruppo può avvalersi temporaneamente del personale di altre strutture del Gruppo.

Il Responsabile della Funzione di Compliance di Gruppo partecipa come invitato al Comitato Endoconsigliare Rischi e Sostenibilità della Capogruppo e come componente al Comitato Nuovi Prodotti e Servizi, nuove attività e ingresso in nuovi mercati di Gruppo.

Nel dettaglio, il ruolo, i compiti e le responsabilità della Funzione Compliance di Gruppo sono disciplinati da specifico Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo.

f) Funzione Antiriciclaggio

La Funzione è autonoma ed indipendente e specificatamente deputata a prevenire e contrastare la realizzazione di operazioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo internazionale, mediante attribuzione di funzioni complesse da esercitarsi trasversalmente su tutta l'operatività delle Banche e Società del Gruppo destinatarie degli obblighi in materia.

La Funzione Antiriciclaggio – in coerenza con il principio di proporzionalità – è dotata di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate ai compiti da svolgere, attivabili anche in autonomia. A detto personale è assicurato un costante aggiornamento, anche attraverso programmi di formazione nel continuo.

La Funzione di Antiriciclaggio di Gruppo è collocata in staff al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo; quest'ultimo è incaricato di nominare e revocare il Responsabile antiriciclaggio, sentito il parere del Collegio Sindacale, tenendo conto dei requisiti richiesti dalla normativa per tale carica.

Le principali responsabilità affidate alla Funzione Antiriciclaggio sono:

- identificare le norme applicabili e valutare il loro impatto sui processi e le procedure interne;
- collaborare alla definizione delle politiche di governo del rischio di riciclaggio e delle varie fasi in cui si articola il processo di gestione di tale rischio;
- collaborare alla definizione del sistema dei controlli interni e delle procedure finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei rischi ML/FT e verificare nel continuo - anche attraverso verifiche in loco su base campionaria - l'adeguatezza del processo di gestione dei rischi ML/FT e l'idoneità del sistema dei controlli interni e delle procedure, nonché dei sistemi di individuazione, valutazione e segnalazione delle operazioni sospette.
- redigere e trasmettere al Direttore Generale nonché all'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio le Circolari che definiscono dettagliatamente responsabilità, compiti e modalità operative nella gestione del rischio di riciclaggio. Almeno una volta all'anno, tali Circolari sono trasmesse altresì al Consiglio di Amministrazione per presa visione in caso di eventuali variazioni.
- condurre, in raccordo con le altre funzioni aziendali interessate, l'esercizio annuale di autovalutazione dei rischi ML/FT a cui è esposto il destinatario;
- svolgere le attività di rafforzata verifica della clientela nei casi in cui - per circostanze oggettive, ambientali o soggettive - è particolarmente elevato il rischio di riciclaggio;
- definire procedure di gestione delle segnalazioni interne (provenienti dal cd. primo livello) riguardanti situazioni di rischio particolarmente elevato da trattare con la dovuta urgenza;
- coadiuvare il Responsabile/Delegato SOS nell'analisi e selezione degli indicatori di anomalia rilevanti alla luce della concreta attività svolta dal Gruppo ed i relativi sub-indici utili per la rilevazione delle operazioni sospette in conformità al Provvedimento UIF del 12 maggio 2023 nonché agli schemi di operatività anomala tempo per tempo pubblicati;
- prestare supporto e assistenza agli organi aziendali e all'alta direzione e all'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio, nonché fornire supporto nel continuo alla rete ed alle altre unità operative del Gruppo in tutti gli ambiti connessi alla prevenzione del rischio di riciclaggio;
- valutare in via preventiva il rischio di riciclaggio connesso all'offerta di prodotti e servizi nuovi alla modifica significativa di prodotti o servizi già offerti, all'ingresso in un nuovo mercato o all'avvio di nuove attività e raccomandare le misure necessarie per mitigare e gestire questi rischi;

- verificare l'affidabilità del sistema informativo, per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati e segnalazione delle operazioni sospette nonché quelli per la segnalazione dei dati aggregati e delle comunicazioni oggettive;
- curare, in raccordo con le altre funzioni aziendali competenti in materia di formazione (Responsabile Risorse Umane), la predisposizione di un adeguato piano di formazione, finalizzato a conseguire un aggiornamento su base continuativa del personale nonché indicatori di efficacia dell'attività formativa svolta. Particolare attenzione è rivolta alle iniziative tese a favorire l'individuazione delle operazioni sospette e di attività potenzialmente connesse al riciclaggio ed al finanziamento del e ai controlli di secondo livello relativamente alla procedura antiriciclaggio.;
- collaborare, in qualità di presidio aziendale specialistico antiriciclaggio, con le Autorità di Vigilanza e Investigative. In particolare, curare la predisposizione e l'inoltro delle segnalazioni al MEF e/o riscontro a specifiche richieste con riferimento delle infrazioni ex art. 49 del Decreto Antiriciclaggio;

Inoltre, la Funzione Antiriciclaggio provvede a:

- informare tempestivamente gli organi aziendali di violazioni o carenze significative riscontrate nell'esercizio dei relativi compiti in stretto coordinamento con l'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio;
- predisporre flussi informativi diretti agli organi aziendali, all'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio e all'alta direzione. In tale contesto, la Funzione Antiriciclaggio presenta, almeno una volta l'anno, coadiuvato dall'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale una relazione sulle iniziative intraprese, sulle disfunzioni accertate e sulle relative azioni correttive da intraprendere nonché sull'attività formativa del personale, proponendo per l'approvazione del Consiglio di Amministrazione un piano di attività da svolgere nel corso dell'anno. Nella relazione confluiscono anche i risultati dell'esercizio di autovalutazione. La relazione è inviata altresì all'OdV e alle altre funzioni aziendali di controllo per le opportune valutazioni di competenza;
- rendicontare, con cadenza almeno trimestrale (cd. Tableau de bord), il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, la Direzione Generale nonché all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 in merito all'esito delle attività di verifica svolte, alle violazioni o carenze rilevanti riscontrate nell'esercizio dei relativi compiti, nonché sullo stato avanzamento delle azioni di mitigazione e di rimedio suggerite in relazione all'attività condotta;
- rendicontare all'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio, al Direttore Generale e all'OdV, attraverso predisposizione di specifici Report ordinari, le verifiche svolte come definite da piano. I Report aventi ad oggetto le verifiche in loco sono trasmesse altresì alla Funzione di Revisione Interna.
- trasmettere alla Banca d'Italia, entro il 30 aprile di ciascun anno, la relazione della Funzione Antiriciclaggio, approvata dagli organi aziendali.

Il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio della Capogruppo viene informato in maniera compiuta e tempestiva degli esiti delle attività di controllo effettuate presso le Controllate, anche per il tramite dei Referenti interni e degli esponenti responsabili per l'antiriciclaggio, nonché di ogni accadimento di rilievo. Egli riferisce direttamente agli organi aziendali anche delle Controllate, senza intermediazioni e restrizioni, coadiuvato dall'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio.

Il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio di Gruppo partecipa come invitato al Comitato Endoconsiliare Rischi e Sostenibilità della Capogruppo e come componente al Comitato Nuovi Prodotti e Servizi, nuove attività e ingresso in nuovi mercati.

Inoltre, il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio della Capogruppo in qualità di responsabile antiriciclaggio per il Gruppo nel suo complesso:

- sovrintende all'esercizio di valutazione dei rischi di riciclaggio condotto da ciascun intermediario vigilato del Gruppo;
- redige una valutazione dei rischi di riciclaggio di gruppo, tenendo conto dei rischi risultanti dagli esercizi individuali, delle interrelazioni tra le singole società del gruppo e del loro impatto sull'esposizione al rischio a livello di gruppo;
- presenta agli organi aziendali della Capogruppo una relazione annuale, sull'esposizione ai rischi di riciclaggio e sulle attività della Funzione Antiriciclaggio a livello di gruppo;
- elabora e sottopone agli organi aziendali della Capogruppo procedure, metodologie e standard di gruppo in materia antiriciclaggio e garantisce che le politiche e le procedure delle componenti del gruppo siano in linea con questi standard oltre che conformi alle disposizioni legislative e regolamentari in materia antiriciclaggio loro applicabili;
- stabilisce flussi informativi periodici con i Referenti da parte di tutte le Controllate vigilate del Gruppo per la condivisione delle informazioni necessarie allo svolgimento dei propri compiti;
- è delegato alla segnalazione delle operazioni sospette per le Società del Gruppo vigilate.

Nel dettaglio, il ruolo, i compiti e le responsabilità della Funzione Antiriciclaggio di Gruppo sono disciplinati dallo specifico Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo.

g) Valutazione del Sistema di Controlli Interni

Nel 2025, il Consiglio di Amministrazione ha preso conoscenza della valutazione formulata dalla Funzione Revisione Interna sull'adeguatezza del sistema di controlli interni - relativa al 2024. Informative periodiche e regolari vengono fornite ai vertici aziendali sugli ambiti di attenzione emersi dall'esecuzione delle attività di audit.

Nel 2025, il Consiglio di Amministrazione ha inoltre preso conoscenza delle valutazioni formulate dalle Funzioni Aziendali di Controllo di secondo livello con riferimento al 2024, ciascuna per il proprio ambito specifico di riferimento (Relazione annuale di Risk Management, Relazione annuale di Compliance, e Relazione annuale di Antiriciclaggio) e preso visione e approvato i piani annuali di attività delle medesime funzioni per il 2025, come previsto dalla normativa. La programmazione delle attività tiene conto anche di eventuali rilievi e carenze identificati dagli Organi di Vigilanza (Banca d'Italia e CONSOB in primis) e dalla Funzione di Revisione Interna della Banca, nonché delle evoluzioni normative domestiche ed internazionali.

Informative periodiche e regolari vengono fornite agli organi di vertice in materia di Risk Management, Compliance e Antiriciclaggio.

11.1 MODELLO ORGANIZZATIVO ex D. Lgs. 231/2001 E ORGANISMO DI VIGILANZA

Il modello organizzativo (di seguito anche il "Modello" o "MOG") adottato dalla Banca e da ciascuna società del Gruppo ai fini della prevenzione dei rischi ex D. Lgs.231/2001 ("Decreto 231" o "Decreto") contiene le regole deontologiche ed operative atte a prevenire i reati rilevanti ai sensi del citato Decreto (cd. "reati presupposto"). E' aggiornato periodicamente, oppure ad evento, al verificarsi di prestabiliti casi di necessità, quali la rilevazione della non idoneità del modello medesimo a prevenire i reati ex D. Lgs. 231/2001, le modifiche di natura strategica o di rilevante impatto, eventualmente intervenute, nella struttura organizzativa o nei processi, l'inserimento di nuovi reati nell'ambito di applicazione del Decreto 231, le novità normative e/o giurisprudenziali in materia di responsabilità amministrativa degli enti ritenute di rilevante impatto per l'attività aziendale.

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (sia preventivo, sia ex post) che abbia come obiettivo la consapevole gestione del rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto, mediante l'individuazione delle attività sensibili e l'identificazione – e connessa implementazione – dei necessari presidi di controllo.

In particolare, attraverso l'adozione del Modello, la Banca intende perseguire le seguenti finalità:

- determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del reato che qualsiasi condotta potenzialmente idonea a integrare gli estremi di uno dei reati-presupposto contemplati dal Decreto 231 è fortemente condannata dalla Banca in quanto contraria alla legge nonché ai principi etico-sociali cui la Banca si ispira nell'espletamento delle proprie attività aziendali;
- informare tutti i destinatari del Modello che l'eventuale commissione di un reato può condurre alla punizione non soltanto della persona fisica che ha materialmente agito, ma anche della Banca, con conseguente danno per i suoi azionisti, creditori, dipendenti e più in generale per tutti gli "stakeholders";
- garantire la correttezza dei comportamenti aziendali, attraverso l'individuazione delle "attività sensibili" ed il loro attento e costante monitoraggio.

Il Modello e le disposizioni ivi contenute e richiamate, ivi inclusi i protocolli e l'intera documentazione allegata, devono essere rispettati da tutti i soggetti interni alla Banca che svolgono funzioni di gestione, amministrazione, direzione e controllo della stessa e da tutti i suoi dipendenti sottoposti a qualsiasi titolo alla direzione o alla vigilanza dei medesimi, ivi compresi quelli distaccati in/da altre Società del Gruppo per lo svolgimento dell'attività, nonché a coloro i quali, pur non appartenendo alla Banca, operano su mandato della medesima. Al fine di garantire l'efficace ed effettiva prevenzione dei reati e degli illeciti, il Modello è destinato anche ai soggetti esterni (intendendosi per tali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i collaboratori, i professionisti, i consulenti, gli agenti, i fornitori, i partner commerciali) che, pur non essendo funzionalmente legati alla Banca, agiscono sotto la direzione o la vigilanza della stessa.

Il Modello 231 individua le attività nel cui ambito possono essere commessi reati e illeciti rilevanti ai fini del Decreto 231 (cc.dd. "attività sensibili") e definisce le regole cautelari necessarie per evitare che siano commessi. In particolare, tutti i processi aziendali che includono attività sensibili sono sottoposti ai seguenti principi generali:

- sistema organizzativo aggiornato, formalizzato e chiaro;
- distinzione di compiti tra i diversi soggetti coinvolti nel processo di riferimento; nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
- previsione di specifici livelli autorizzativi in conformità con quanto previsto dal sistema delle deleghe e dei poteri vigenti;
- presenza di principi generali di comportamento e principi di controllo specifici cui le Strutture devono attenersi per lo svolgimento delle attività sensibili;
- tracciabilità e documentabilità del processo, garantita attraverso la formalizzazione e archiviazione di tutta la relativa documentazione, al fine di permettere l'esecuzione dei controlli.

Il modello è aggiornato periodicamente, oppure ad evento, al verificarsi di prestabiliti casi di necessità, quali la rilevazione della non idoneità del modello medesimo a prevenire i reati ex D.Lgs. 231/2001, le modifiche rilevanti, eventualmente intervenute, nella struttura organizzativa o nei processi e/o l'inserimento di nuovi reati nell'ambito di applicazione del decreto.

Il MOG comprende i seguenti documenti:

- Protocolli di controllo ex art. 6 D.Lgs. n. 231/2001;
- Codice Etico di Gruppo;
- Regolamento dell'Organismo di Vigilanza;

- Regolamento sui Sistemi Interni di Segnalazione Delle Violazioni – Whistleblowing.

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato un Organismo di Vigilanza 231 con compiti di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello 231, nonché di cura del suo aggiornamento. All'OdV 231 sono indirizzati flussi informativi per svolgere un'attività di vigilanza costante sulle attività a rischio di commissione di reati presupposto ex D. Lgs. 231/2001.

L'Organismo di Vigilanza 231, organo collegiale distinto dal Collegio Sindacale, è dotato di un proprio Regolamento interno che ne disciplina le funzioni, la composizione e le modalità di funzionamento, nonché i flussi informativi con il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e con gli Organismi di Vigilanza 231 delle società controllate.

L'Organismo di Vigilanza è composto da:

- il Responsabile dell'Ufficio Revisione interna di Gruppo;
- un amministratore indipendente non esecutivo di una società del Gruppo;
- due componenti, collaboratori continuativi della Capogruppo, che abbiano maturato esperienze in funzioni connesse al rispetto della normativa in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (D.Lgs. 231/2001).

In relazione agli argomenti in discussione, possono essere chiamati a partecipare ai lavori dell'OdV 231 anche dirigenti e dipendenti della Banca, nonché soggetti terzi. L'Organismo può altresì avvalersi di consulenti esterni, a spese della Banca.

Sempre allo scopo di garantire il più completo svolgimento delle funzioni di controllo normativamente affidate al Collegio sindacale, il Presidente dell'OdV 231 dispone per la trasmissione al Presidente del Collegio Sindacale, una volta approvati, dei verbali delle riunioni dell'Organismo.

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'OdV 231 impronta la propria azione ai principi di indipendenza, autonomia e continuità; è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, ivi compreso il potere di chiedere e di acquisire informazioni da ogni livello e settore operativo della Banca, avvalendosi delle competenti funzioni della Banca.

L'OdV 231 riferisce annualmente al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 231/2001 l'OdV 231 è destinatario degli obblighi di informazione previsti nel Modello, con particolare riguardo alla segnalazione di notizie relative alla commissione o tentativo di commissione dei reati nell'interesse o a vantaggio della Banca indicati nel decreto stesso, oltre che alle eventuali violazioni delle regole di condotta previste dal Modello 231.

Al fine di tutelarne la piena autonomia e la riservatezza, la segnalazione può essere effettuata direttamente all'OdV 231, utilizzando l'apposito canale previsto nel portale Intranet della Banca ovvero casella di posta elettronica.

11.2 SOCIETÀ DI REVISIONE

L'Assemblea ordinaria dei soci svoltasi nel 2019, ha conferito l'incarico di revisione legale per il novennio 2019-2028, ai sensi dell'articolo 16 del d.lgs. 39/2010, sulla base di un'apposita procedura di selezione, di cui il Regolamento (UE) 537/2014 fissa gli elementi principali, procedura della quale è responsabile il Collegio Sindacale.

Poiché il revisore legale della Cassa di Ravenna, Capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario, assume rilievo quale revisore principale del Gruppo bancario, la procedura di selezione ha individuato un Revisore Unico per tutto il Gruppo Bancario (KPMG di Milano), sottoposto all'approvazione delle rispettive Assemblee dei soci.

11.3 DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

La Legge 262 del 28 dicembre 2005 (e successive modifiche) “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari” con l’inserimento nel TUF dell’art. 154-bis ha introdotto nell’organizzazione aziendale delle società quotate in Italia, la figura del Dirigente Preposto cui è affidata la responsabilità di predisporre la redazione della documentazione contabile dell’impresa.

Pur in assenza di un obbligo normativo, tale figura è stata introdotta volontariamente nello statuto della Cassa, che all’articolo 8.2 prevede che il Consiglio di Amministrazione nomini un Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Al Dirigente Preposto compete il dovere di predisporre una dichiarazione scritta che attesti la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili degli atti e delle comunicazioni della società diffusi al mercato, e relativi all’informativa contabile anche infrannuale.

Compete inoltre il dovere di predisporre adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario.

Al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari sono delegati adeguati poteri e mezzi per l’esercizio dei compiti e lui attribuiti, nonché per il rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili. Allo stesso è conferita la facoltà di accedere direttamente a tutte le informazioni necessarie per la produzione dei dati contabili e quindi di accedere a tutte le fonti di informazione della società, senza necessità di autorizzazioni.

Il Dirigente preposto ha il dovere di attestare con apposita relazione (allegata al bilancio di esercizio, alla relazione semestrale e al bilancio consolidato), l’adeguatezza e l’effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili nel corso del periodo cui si riferiscono i documenti, nonché la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’emittente e dell’insieme delle imprese incluse nel consolidamento.

Il Dirigente Preposto riferisce direttamente al Comitato endoconsiliare Rischi e Sostenibilità e al Consiglio di Amministrazione in relazione alle funzioni ed alle responsabilità proprie della carica, in particolare per la valutazione del corretto utilizzo dei principi contabili per la redazione dei bilanci di esercizio e consolidato.

Trattandosi di figura professionale esclusivamente istituita per le società quotate ed adottata dalla Cassa volontariamente, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari all’interno della Cassa integra le competenze degli Organi di Direzione e di Controllo, e della Direzione Generale, che restano ferme ed immutate ed allo stesso non si applicano le disposizioni che regolano la responsabilità di tali organi ed esponenti, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società.

Il Dirigente Preposto della Cassa è il Responsabile dell’Ufficio Contabilità e Fiscalità di Gruppo.

11.4 COORDINAMENTO TRA I SOGGETTI COINVOLTI NEL SISTEMA DI CONTROLLI INTERNI E DI GESTIONE DEI RISCHI

La Capogruppo, nel quadro dell’attività di direzione e coordinamento del Gruppo, dota lo stesso di un sistema unitario di controlli interni che consenta l’effettivo controllo sia sulle scelte strategiche del Gruppo nel suo complesso, sia sull’equilibrio gestionale delle singole componenti.

In tale contesto la Capogruppo esercita un’attività di controllo:

- strategico, sull’evoluzione delle diverse aree di attività in cui il Gruppo opera e dei rischi incombenti sulle attività esercitate;
- gestionale, volto ad assicurare il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale sia delle singole società sia del Gruppo nel suo insieme; a tal fine, la Capogruppo sovrintende la predisposizione di piani, programmi e budget (aziendali e di Gruppo) e, mediante

l'analisi delle situazioni periodiche, dei conti infra-annuali, dei bilanci di esercizio delle singole società e di quelli consolidati;

- tecnico-operativo, finalizzato alla valutazione dei vari profili di rischio apportati al Gruppo dalle singole controllate e dei rischi complessivi del Gruppo.

All'interno del sistema unitario di controlli interni di Gruppo, la Capogruppo sovrintende e definisce:

- le procedure formalizzate di coordinamento e collegamento fra le società appartenenti al Gruppo e la Capogruppo per tutte le aree di attività;
- il meccanismo di integrazione dei sistemi informativi e dei processi di gestione dei dati, anche al fine non solo di garantire l'affidabilità delle rilevazioni su base consolidata, ma anche di raggiungere gli obiettivi di sicurezza informatica e di continuità operativa definiti per l'intero Gruppo e le singole componenti;
- i flussi informativi periodici che consentono l'effettivo esercizio delle varie forme di controllo su tutte le componenti del Gruppo;
- le procedure che garantiscono, a livello accentrato, un efficace processo unitario di gestione dei rischi del Gruppo a livello consolidato;

La Capogruppo è inoltre responsabile della formalizzazione e della promulgazione a tutte le società del Gruppo dei criteri che presidono le diverse fasi che costituiscono il processo di gestione dei rischi al fine di presidiare in un'ottica di Gruppo, il perseguimento di obiettivi comuni.

Sul presupposto che la circolazione di informazioni tra gli organi aziendali e le funzioni con compiti di controllo rappresenta una condizione imprescindibile affinché siano effettivamente realizzati gli obiettivi di efficienza della gestione ed efficacia del Sistema dei Controlli interni e per assicurare una corretta interazione tra tutte le funzioni e Organi con compiti di controllo, evitando sovrapposizioni o lacune, il Consiglio di Amministrazione ha approvato un "Regolamento dei Flussi informativi" che individua i soggetti tenuti a fornire periodicamente adeguata informativa, anche su specifica richiesta, e descrive inoltre la circolazione delle informazioni tra gli Organi con funzione di supervisione strategica, di gestione e di controllo sia all'interno, che tra la Capogruppo, le Banche e le Società del Gruppo. Il Regolamento è stato da ultimo aggiornato con delibera del 30 agosto 2021, al fine di meglio precisare i flussi informativi relativi alla Funzione Antiriciclaggio.

Le modalità di coordinamento tra gli organi e le funzioni di controllo di Gruppo sono disciplinate anche nell'ambito del Regolamento sul sistema dei controlli interni aziendale e di Gruppo.

12. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

Le operazioni costituenti ipotesi di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 2391 del codice civile e obbligazioni di esponenti bancari ai sensi dell'articolo 136 del TUB sono disciplinate da un apposito "Regolamento del Gruppo bancario per la gestione dei Conflitti di interesse" aggiornato con delibera del Consiglio di amministrazione del 16 gennaio 2023.

Le operazioni con soggetti collegati formano oggetto di uno specifico regolamento denominato "Procedura in materia di operazioni con soggetti collegati" che disciplina i conflitti di interesse di cui alla Circolare Banca d'Italia 285/2013 Parte III, Capitolo 11, attuativa della delega attribuita dall'art.53 TUB in relazione alle condizioni e limiti per l'assunzione, da parte delle banche, di attività di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario nonché dei soggetti a essi collegati.

La Procedura, periodicamente aggiornata con delibera del Consiglio di amministrazione, viene sottoposta preventivamente al Comitato Parti Correlate, per l'espressione del necessario parere.

La Procedura detta principi e regole per il Gruppo La Cassa di Ravenna per il presidio del rischio derivante da situazioni di possibile conflitto di interesse con taluni soggetti vicini ai centri decisionali della Banca; in

particolare essa stabilisce il perimetro dei soggetti collegati, gli adempimenti connessi all'iter autorizzativo delle operazioni con i citati soggetti, le scelte riguardanti i casi di esenzione applicabili a tali operazioni.

Nello specifico la Procedura individua:

- a) i Soggetti Collegati;
- b) i criteri per l'identificazione e la classificazione delle operazioni di minore e maggiore rilevanza, delle operazioni ordinarie e di importo esiguo;
- c) i casi di deroga ed esenzione;
- d) le regole riguardanti le fasi dell'istruttoria, della deliberazione e dell'approvazione delle operazioni, chiarendo, in particolare, le modalità di coinvolgimento del Comitato Parti Correlate;
- e) le procedure deliberative da applicare a seconda della tipologia delle operazioni e dei Soggetti Collegati coinvolti;
- f) i presidi da applicare alle operazioni concluse qualora esse diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extragiudiziali;
- g) gli adempimenti di segnalazione periodica verso la Vigilanza sull'attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati.

In data 4 novembre 2019 il Consiglio di amministrazione ha adottato uno specifico documento, denominato "Politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati", che raccoglie e porta a definizione in un testo organico le politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti d'interesse nei confronti di soggetti collegati adottate dal Gruppo La Cassa di Ravenna, al fine di garantire – nell'ambito degli assetti organizzativi e del sistema dei controlli interni – il costante rispetto dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative individuate.

La gestione delle operazioni con Soggetti Collegati nell'anno 2025 è stata realizzata nel rispetto delle prescrizioni e previsioni di cui alla complessiva disciplina vigente in tema.

La "Procedura in materia di operazioni con soggetti collegati" e le "Politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati", sono disponibili sul sito internet della Banca www.lacassa.com alla pagina Investor Relations – Parti Correlate.

13. COLLEGIO SINDACALE

L'Organo con funzione di controllo vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della banca.

Requisiti di Idoneità e cause di decadenza

Non possono essere eletti Sindaci o, se eletti, decadono dal loro ufficio, coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge e che non posseggano i requisiti e/o non rispettino i criteri di idoneità, fermi i limiti al cumulo degli incarichi e le prescrizioni in ordine alla disponibilità di tempo allo svolgimento dell'incarico, previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti.

Almeno uno dei Sindaci effettivi e almeno uno dei Sindaci supplenti, nominati secondo le modalità del voto di lista, devono essere iscritti nel registro dei revisori legali e aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

In conformità a quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza e dallo Statuto, i componenti del Collegio Sindacale nelle società del Gruppo bancario e nelle società nelle quali la Banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica, possono assumere solo incarichi in organi di controllo.

13.1 ELEZIONE DEI SINDACI

Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea degli azionisti, secondo la procedura e le modalità previste nello specifico dall'art. 12 dello Statuto. È composto di tre Sindaci effettivi, che durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere rieletti. Vengono inoltre eletti due Sindaci supplenti

All'elezione dei componenti del Collegio Sindacale si procede sulla base di liste presentate dai Soci in conformità alle disposizioni di cui all'art. 7 dello Statuto Sociale, cui si rinvia per ulteriori dettagli.

13.2 COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE (ex art. 123-bis, comma 2, lettere d) e d-bis), TUF)

Il Collegio Sindacale in carica è stato eletto dall'assemblea ordinaria del 29 aprile 2025 e rimarrà in carica fino all'assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2027.

All'assemblea ordinaria del 29 aprile 2025, in sede di rinnovo del Collegio Sindacale in carica, sono state presentate n. 2 liste di candidati alla carica di componenti del Collegio Sindacale.

Nel rispetto dei criteri indicati dalle previsioni statutarie e dalla normativa, applicati anche per assicurare diversità di genere, sono risultati eletti componenti del nuovo Collegio Sindacale tre candidati della lista di maggioranza (Lista n. 2) e due candidati della lista di minoranza risultata seconda per numero di voti (Lista n. 1).

La seguente tabella riporta la composizione del Collegio Sindacale al 31 dicembre 2025 e alla data della presente Relazione:

Nome e Cognome	Data di nascita	Carica
Giuseppe Rogantini Picco	18.04.1955	Presidente
Luciano Contessi	14.02.1950	Sindaco Effettivo
Caterina Guzzinati	6.11.1975	Sindaco Effettivo

Indipendenza

Nessuno dei componenti del Collegio Sindacale ha rapporti di parentela con gli altri componenti del Collegio Sindacale, con i componenti del Consiglio di Amministrazione, con il Dirigente Preposto, con il Direttore Generale e con i principali dirigenti della società.

In conformità a quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti (articolo 26 del TUB e dal combinato disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del Decreto MEF n. 169/2020), il Collegio Sindacale ha valutato, nel corso dell'esercizio, la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo ai propri componenti.

Gli esiti di tale verifica sono stati comunicati al Consiglio di Amministrazione.

Fermo quanto precede, si specifica che la verifica dell'indipendenza è effettuata dal Collegio Sindacale al momento della nomina e, in ogni caso, al verificarsi di qualunque situazione che possa compromettere il permanere dei requisiti di indipendenza.

Il Collegio ha inoltre verificato la rispondenza della sua composizione con la composizione quali-quantitativa indicata come ottimale nel documento contenente gli "Orientamenti agli azionisti sulla composizione quali-quantitativa ottimale del Collegio Sindacale", approvato dall'organo di controllo uscente in vista dell'Assemblea del 29 aprile 2025 e messo a disposizione degli azionisti mediante pubblicazione nel sito internet www.lacassa.com.

Per ulteriori informazioni sulla composizione del Collegio Sindacale nel corso del 2025 si rimanda alla Tabella n. 2 allegata.

Criteri e politiche di diversità nella composizione del Collegio Sindacale

Per quanto concerne le politiche aziendali in materia di diversità applicate in relazione alla composizione del Collegio Sindacale, si rende noto che la Banca, in attuazione delle vigenti normative, ha adottato un Regolamento interno volto ad assicurare, tra l'altro, che la composizione degli organi sociali rifletta un adeguato grado di diversificazione in termini di competenze, esperienze, età e genere.

In particolare:

- per quanto riguarda la diversità di genere, ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza e dell'art. 12 dello Statuto sociale, la composizione del Collegio sindacale assicura l'equilibrio tra i generi;
- in tema di percorso formativo e professionale dei componenti del Collegio sindacale, l'Organo di controllo, in sede di verifica dell'idoneità dei propri componenti ai sensi del DM 169/2020 e della normativa di vigilanza, ha eseguito un'approfondita valutazione professionale dei soggetti nominati e accertato la sussistenza degli stessi. Gli attuali componenti effettivi del Collegio sindacale vantano percorsi formativi e professionali eterogenei che assicurano una visione globale adeguata al ruolo ricoperto.

Inoltre, in previsione del rinnovo dell'Organo, la Banca provvede a pubblicare sul proprio sito internet www.lacassa.com – Banca - Corporate Governance il documento "Orientamenti agli azionisti sulla composizione quali-quantitativa ottimale del Collegio Sindacale", recante le valutazioni in merito alla composizione complessiva ritenuta ottimale ed al profilo teorico dei candidati ritenuto idoneo, formulate dal Collegio Sindacale in scadenza di mandato.

Nel documento in parola viene sottolineata l'importanza della presenza di componenti dotati di competenze ed esperienze diversificate. Tale eterogeneità - in uno con le differenze di età e nel rispetto del principio dell'equilibrio fra i generi di cui si è fatto cenno in precedenza - può infatti favorire la pluralità di approcci e prospettive nell'analisi delle tematiche e nell'assunzione delle decisioni.

Le conoscenze e le esperienze come riportate nel predetto documento si affiancano ai criteri di competenza disciplinati dall'art. 10 del Decreto MEF, che prevede che gli esponenti, in aggiunta a requisiti di professionalità, soddisfino i criteri di competenza ivi esposti volti a comprovare la loro idoneità ad assumere l'incarico.

Il Codice Etico del Gruppo La Cassa di Ravenna riconosce il valore della diversità di genere come una risorsa chiave per lo sviluppo, la crescita sostenibile e la creazione di valore. Per maggiori dettagli si rimanda al documento, pubblicato sul sito internet di tutte le Società del Gruppo.

Per ulteriori informazioni sulle politiche in materia di diversità applicate in relazione alla composizione degli organi di amministrazione e controllo si fa rinvio alla "Rendicontazione di sostenibilità" di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n.125 del 6 settembre 2024 adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024 n. 15, parte integrante della relazione sulla gestione consolidata, della quale costituisce una sezione appositamente contrassegnata.

Per la struttura del Collegio Sindacale si rimanda alla Tabella n. 2 allegata.

Autovalutazione del Collegio Sindacale

In ossequio a quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza per le banche in materia di governo societario, il Collegio Sindacale si è sottoposto al processo di autovalutazione riferito all'anno 2025.

I risultati ottenuti delineano un quadro complessivamente positivo, evidenziando una completa e pervasiva adeguatezza, tanto della composizione del Collegio Sindacale – con riferimento ai singoli componenti e all’Organo nel suo complesso – quanto del suo funzionamento.

13.3 RUOLO DEL COLLEGIO SINDACALE

Nel 2025, il Collegio Sindacale insediatosi il 29 aprile 2025 ha tenuto complessivamente n. 41 riunioni. Oltre a queste vengono eseguite ispezioni in filiale.

Nel corso dell’Esercizio oltre alle riunioni cd. ordinarie il Collegio Sindacale ha tenuto delle riunioni monotematiche dedicate alla discussione e deliberazione in alcuni casi su pareri e considerazioni da fornire al Consiglio di Amministrazione o alle Autorità di Vigilanza, in altri casi per avere informazioni su temi specifici dal Revisore o da singoli Responsabili di Funzione Aziendali.

Al fine di espletare con adeguatezza i propri compiti di vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, il Collegio Sindacale ha partecipato all’Assemblea ordinaria e alle adunanze del Consiglio di Amministrazione che si sono tenute nel corso dell’esercizio (con una percentuale di partecipazione del 100%).

Costanti e tempestive informazioni vengono scambiate con il Comitato Rischi e Sostenibilità alle cui riunioni partecipano assiduamente i Sindaci. Come previsto dal Regolamento di tale Comitato, partecipa ai lavori, fra gli altri, quantomeno il Presidente del Collegio Sindacale o un Sindaco da questi designato.

Il Collegio Sindacale ha interagito costantemente con l’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. n. 231/01, al quale il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di attribuire compiti di presidio di tale materia. Lo scambio di informazioni con il Collegio è risultato, dunque, adeguato e sono stati condivisi taluni interventi da parte della Funzione di Revisione Interna su alcune aree di maggiore attenzione.

Il Collegio Sindacale ha costantemente interagito con le funzioni di controllo e, in particolare, con la Funzione di Revisione Interna, sia per ricevere la necessaria assistenza per l’esecuzione delle proprie verifiche, sia quale destinatario dei rapporti ispettivi ricevuti secondo i criteri di distribuzione concordati, contenenti gli esiti degli accertamenti che tale funzione ha effettuato nel corso dell’esercizio. I Sindaci hanno così potuto valutare l’affidabilità e l’efficienza del sistema dei controlli interni adottato dalla Banca non solo in funzione della propria configurazione aziendale, ma anche quale struttura posta al vertice di un gruppo bancario.

Il Collegio Sindacale ha pure vigilato sul sistema amministrativo e contabile mediante accertamenti condotti sia direttamente, sia tramite il periodico scambio di informazioni con la società incaricata della revisione contabile, ovvero KPMG Spa. Nell’ambito delle proprie attività di verifica sull’indipendenza di detta società di revisione, il Collegio Sindacale non ha riscontrato, circa il rispetto delle disposizioni normative in materia, la presenza di aspetti critici.

In conformità alle disposizioni normative vigenti, il Collegio Sindacale ha vigilato sull’osservanza delle disposizioni stabilite dall’ordinamento in tema di rendicontazione societaria di sostenibilità e sul processo di formazione della Rendicontazione di Sostenibilità, ai sensi del D. Lgs. n. 125/2024. A tal fine, l’Organo di controllo ha monitorato l’adeguatezza del sistema organizzativo, amministrativo e di rendicontazione e controllo adottato per consentire una corretta e completa rappresentazione nella rendicontazione di sostenibilità consolidata “delle informazioni necessarie alla comprensione, sia dell’impatto sulle questioni di sostenibilità, sia del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull’andamento della Banca, sui suoi risultati e sulla sua situazione” (art. 3 c. 1, art. 4 c. 1 e art. 10 c. 1 del D. Lgs. 125/2024).

Il Collegio Sindacale ha inoltre vigilato sui lavori volti al rafforzamento del governo dei rischi ICT e di sicurezza, in attuazione del Regolamento Europeo Digital Operational Resilience Act (DORA), entrato in

vigore il 17 gennaio 2025, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario, che mira a consolidare e aggiornare i requisiti in materia di rischi informatici, definendo regole e approcci comuni per le entità finanziarie, accrescendo il relativo livello di armonizzazione.

I Sindaci hanno, altresì, verificato che le operazioni con parti correlate rispettassero i criteri di trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale indicati nella normativa di riferimento.

Per informazioni di maggiore dettaglio sulle attività svolte dall'Organo di controllo nel corso dell'esercizio 2025, si rinvia alla Relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea degli azionisti convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio della Banca chiuso al 31 dicembre 2025, redatta ai sensi degli artt. 2429, comma secondo, e 2403 del codice civile.

In riferimento alle attività formative, i componenti del Collegio Sindacale, al fine di garantire la continuità e la salvaguardia dell'esperienza maturata dall'Organo di controllo e approfondire nel continuo un'adeguata conoscenza dei settori in cui operano la Banca e il relativo Gruppo, nel corso dell'esercizio 2025, hanno partecipato ai piani di formazione erogati da fornitori esterni, ivi comprese Associazioni di categoria, quali i corsi di Alta Formazione organizzati da "ABI Formazione" per i componenti del Collegio Sindacale delle banche.

14. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI

Al fine di rendere tempestivo e agevole l'accesso alle informazioni che rivestano rilievo per i propri azionisti, la Banca utilizza il proprio sito internet per la diffusione di informazioni inerenti la *corporate governance*, nonché bilanci e comunicati stampa.

In particolare, per favorire il rapporto con i soci, è stata inserita la sezione del sito internet www.lacassa.com – Investor Relations - Assemblea, nella quale viene pubblicata tutta la documentazione utile per un esercizio consapevole dei propri diritti da parte degli azionisti.

15. ASSEMBLEE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera c), TUF)

L'Assemblea degli azionisti della Banca, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue delibere, prese in conformità della legge e dello Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è regolata dalle disposizioni legislative, regolamentari e dallo Statuto vigenti.

L'Assemblea ordinaria o straordinaria è tenuta in unica convocazione.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Informativa assembleare

L'Assemblea rappresenta la principale occasione di dialogo e confronto della Banca con i propri azionisti, in particolare sui temi all'ordine del giorno, nel rispetto della parità informativa e della normativa sulle informazioni privilegiate.

Il Consiglio di Amministrazione agevola la partecipazione attiva degli azionisti e l'esercizio consapevole dei loro diritti assicurando un'informativa pre-assembleare, completa, accurata e tempestiva: con congruo anticipo rispetto all'evento e sempre nel rispetto della normativa applicabile, le informazioni e la documentazione riguardanti l'Assemblea sono depositate presso la sede sociale e pubblicate nel sito internet www.lacassa.com – Investor Relations – Assemblea.

Modalità di intervento ed esercizio dei diritti degli azionisti

La partecipazione degli Azionisti in Assemblea è regolata dalle norme di legge, regolamentari e statutarie in materia, nonché dal Regolamento assembleare pubblicato nel sito internet della Banca.

Possano intervenire all'Assemblea i soggetti ai quali spetta il diritto di voto che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

I Soci che, anche congiuntamente, rappresentano almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono richiedere, nei termini di legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, e consegnando una relazione che illustri le materie di cui propongono la trattazione.

Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito della richiesta suddetta, viene data notizia nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, nei termini di legge.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea da altro soggetto avente diritto al voto, mediante delega scritta con firma verificata da un Amministratore, da un dirigente o da un quadro direttivo delle società del Gruppo Bancario. Per quanto non previsto sulla rappresentanza in Assemblea valgono le disposizioni di legge.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di amministrazione mediante avviso da pubblicare sul sito internet della Banca, nonché con le altre modalità e nei termini previsti dalle disposizioni normative e regolamentari.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione e, in sua assenza od impedimento, da chi ne fa le veci; in difetto di che l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

La stessa Assemblea provvede a nominare, su indicazione del Presidente, il Segretario e, quando occorre anche due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione, accertare il diritto ad intervenire all'Assemblea, dirigere e regolare la discussione, stabilire modalità, non segrete, di votazione.

Il Presidente ha pieni poteri per dirigere e regolare la discussione ed esercita tale prerogativa avendo riguardo all'interesse a garantire la correttezza del voto assembleare, assicurando - ove ne ricorra la necessità - che la durata dei lavori assembleari non pregiudichi la possibilità di partecipare e di esprimere il voto, nonché impedendo che sia turbato il regolare svolgimento dell'Assemblea. Il Presidente stabilisce le modalità per formulare la richiesta di intervento, la durata massima e l'ordine degli interventi. In occasione di ogni assemblea, il Presidente dà conto della pubblicazione dell'avviso di convocazione, nonché del deposito presso la sede sociale, a disposizione del pubblico, della documentazione prevista dalla normativa vigente.

Il Regolamento assembleare in vigore, approvato dall'Assemblea del 30 aprile 2001, è reso noto al pubblico in occasione di ogni assemblea, anche mediante affissione nei locali ove ha luogo l'adunanza.

Il contenuto dello stesso recepisce i comportamenti da tenere al fine di consentire un ordinato e funzionale svolgimento delle assemblee, una corretta successione degli interventi e delle relative repliche, nonché il flusso nei locali assembleari.

Lo Statuto della Banca non prevede il voto per corrispondenza.

Le modalità di intervento in Assemblea e l'esercizio dei diritti degli azionisti sono dettagliate nell'avviso di convocazione della specifica adunanza assembleare.

16. ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO (ex art. 123-bis, comma 2, lettera a), TUF)

La Banca e il Gruppo Cassa di Ravenna adottano un Codice Etico che costituisce il fondamento delle attività del Gruppo. Esso esplicita, ispirandosi ai più alti standard etici e professionali, i principi guida, i valori e le regole di condotta (che si affiancano agli obblighi di legge e regolamentari), che gli amministratori, sindaci,

dirigenti e dipendenti delle società del Gruppo si impegnano a rispettare e a diffondere nello svolgimento delle proprie funzioni, in relazione alle rispettive responsabilità.

Il Gruppo, inoltre, si impegna a favorire l'adozione del Codice Etico tra le società collegate, controllate, partecipate, partner commerciali, consulenti e collaboratori. Il suo rispetto è elemento di valutazione dei rapporti attuali e futuri.

Il Codice Etico rappresenta quindi un importante strumento di governance, parte essenziale ed integrante del Modello 231, vincolante per tutti coloro che coinvolge.

La sua applicazione viene monitorata e verificata nell'ambito del sistema dei controlli interni.

Il Codice Etico fa riferimento anche ai principi della Sostenibilità, della diversità e inclusione, della tutela dell'ambiente e della cultura del rischio nell'ambito della corporate governance per una gestione efficace e prudente delle società del Gruppo, della centralità della clientela, delle politiche di remunerazione e della disciplina delle operazioni con controparti operanti in "settori sensibili o controversi".

Il Codice Etico è pubblicato nel sito internet www.lacassa.com - Banca.

Eventuali ulteriori pratiche di governo societario effettivamente adottate dalla Banca sono descritte nelle precedenti Sezioni della presente Relazione.

17. CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO

A far data dalla chiusura dell'esercizio non si sono verificati cambiamenti nella struttura di *corporate governance* della Cassa.

Per quanto concerne gli eventi verificatisi dalla chiusura dell'esercizio 2025 alla data della presente Relazione, si rinvia a quanto riferito nella Relazione degli Amministratori sulla gestione al Capitolo "Eventi successivi alla chiusura dell'esercizio".

Infine, per ulteriori informazioni si rinvia ai comunicati stampa pubblicati sul sito della Banca – Sezione *Investor Relations - Comunicati Stampa*, nonché ai pertinenti documenti a disposizione nelle altre sezioni del sito.

TABELLA 1: STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI COMITATI

Consiglio di Amministrazione												Comitato Rischi e Sostenibilità	
Carica	Componenti	Anno di nascita	Data di prima elezione *	Attuale mandato in carica da	In carica fino assemblea appr. bilancio	Lista (M/m) **	Esec.	Non-esec.	Indip.	N. altri incarichi ***	Partecipazione alle riunioni dal 29 aprile 2025 (*)	(*)	(**)
Presidente	Antonio Patuelli	1951	1992	29/04/2025	2027	m		X		8	37/37		C
Vice Presidente	Francesco Gianni	1951	2004	29/04/2025	2027	m		X		13	28/37		
Consigliere Anziano	Giordano Angelini	1939	2003	29/04/2025	2027	M		X		0	36/37		
Consigliere	Antonio Bandini	1948	2013	29/04/2025	2027	M		X		1	36/37		
Consigliere	Roberto Budassi	1950	2004	29/04/2025	2027	m		X		2	35/37		
Consigliere	Chiara Bulgarelli	1972	2025	29/04/2025	2027	M		X		0	37/37		
Consigliere	Antonella Cappiello	1959	2022	29/04/2025	2027	M		X	X	0	37/37		P
Consigliere	Francesca Fiorentini	1960	2022	29/04/2025	2027	M		X	X	1	37/37		C
Consigliere	Marco Galliani	1954	2004	29/04/2025	<i>fino al 09/03/2026</i>	m		X		8	34/37		
Consigliere	Chiara Mancini	1972	2016	29/04/2025	2027	m		X		3	34/37		
Consigliere	Alessandra Pene Vidari	1971	2022	29/04/2025	2027	m		X	X	0	37/37		

Consigliere	Renzo Righini	1951	2022	29/04/2025	2027	M		X		3	36/37		
-----AMMINISTRATORI CESSATI DURANTE L'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO-----													

N. riunioni totali svolte durante l'esercizio di riferimento, dalla data di insediamento del nuovo Consiglio: 37										Comitato Rischi e Sostenibilità (numero riunioni dalla data di insediamento del nuovo Consiglio) : 5			
Indicare il quorum richiesto per la presentazione delle liste da parte delle minoranze per l'elezione di uno o più membri (ex art. 147-ter TUF): quota di capitale non inferiore ad un trentesimo													

NOTE

* Per data di prima elezione di ciascun amministratore si intende la data in cui l'amministratore è stato eletto per la prima volta nel CdA dell'emittente Cassa di Ravenna Spa.

** In questa colonna è indicata la lista da cui è stato tratto ciascun amministratore ("M": lista che ha ricevuto maggiori voti; "m": lista che ha ricevuto minori voti). Si precisa che non sussiste in Cassa una lista maggioritaria in conformità dell'articolo 7 lettera H dello Statuto, che applica in modo rigoroso la "Legge Ciampi".

*** In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato in società finanziarie, bancarie, assicurative o in altre società di rilevanti dimensioni (ivi compresi gli incarichi in società del Gruppo). Nella Relazione sulla corporate governance gli incarichi sono indicati per esteso.

(*) In questa colonna è indicata la partecipazione degli amministratori alle riunioni rispettivamente del CdA e del Comitato Rischi e Sostenibilità. Il numero delle riunioni è conteggiato a far data dall'insediamento del nuovo Consiglio (29 aprile 2025).

(**) In questa colonna è indicata la qualifica del consigliere all'interno del Comitato: "P": presidente; "C": componente.

TABELLA 2: STRUTTURA DEL COLLEGIO SINDACALE

Collegio sindacale									
Carica	Componenti	Anno di nascita	Data di prima elezione *	Attuale mandato in carica da	In carica fino assemblea appr. bilancio	Lista **	Indipendenza	Partecipazione alle riunioni dal 29 aprile 2025 ***	N. altri incarichi ****
Presidente	Giuseppe Rogantini Picco	1955	2019	29/04/2025	2027	M	SI	40/41	6
Sindaco effettivo	Luciano Contessi	1950	2016	29/04/2025	2027	m	SI	41/41	2
Sindaco effettivo	Caterina Guzzinati	1975	2024	29/04/2025	2027	M	SI	41/41	0
SINDACI CESSATI DURANTE L'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO									

N. riunioni totali svolte durante l'esercizio di riferimento, dalla data di insediamento del nuovo Collegio: 41									
Indicare il quorum richiesto per la presentazione delle liste da parte delle minoranze per l'elezione di uno o più membri (ex art. 148 TUF): una quota di capitale non inferiore ad un trentesimo.									

NOTE

* Per data di prima elezione di ciascun sindaco si intende la data in cui il sindaco è stato eletto per la prima volta nel collegio sindacale dell'emittente Cassa di Ravenna Spa.

** In questa colonna è indicata la lista da cui è stato tratto ciascun amministratore ("M": lista che ha ricevuto maggiori voti; "m": lista che ha ricevuto minori voti). Si precisa che non sussiste in Cassa una lista maggioritaria in conformità dell'articolo 7 lettera H dello Statuto, che applica in modo rigoroso la "Legge Ciampi".

*** In questa colonna è indicata la partecipazione dei sindaci alle riunioni del collegio sindacale. Oltre a queste vengono eseguite ispezioni in filiale. Il numero delle riunioni è conteggiato a far data dall'insediamento del nuovo Collegio (29 aprile 2025).

****In questa colonna è indicato il numero di incarichi di sindaco ricoperti dal soggetto interessato (ivi compresi quelli ricoperti in società del Gruppo).